



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2012

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» mira a realizzare un mercato del lavoro dinamico e inclusivo, idoneo a contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, ripristinando allo stesso tempo la coerenza tra la flessibilità del lavoro e gli istituti assicurativi.

L'articolato proposto declina in formule normative il contenuto sostanziale del documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012.

Le finalità dell'intervento si fondano su alcune linee direttrici:

– ribadire e valorizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come «contratto dominante» ovvero forma comune del rapporto di lavoro;

– redistribuire più equamente le tutele dell'impiego, riconducendo nell'alveo di usi propri i margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent'anni e adeguando la disciplina del licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle esigenze dettate dal mutato contesto di riferimento;

– rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive a contorno;

– contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti.

Dal punto di vista strutturale, lo schema di articolato è suddiviso in otto Capi, rispettivamente rubricati:

- Disposizioni generali;
- Tipologie contrattuali;

– Disciplina in materia di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore;

– Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori anziani;

– Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro;

– Politiche attive e servizi per l'impiego;

– Apprendimento permanente;

– Copertura finanziaria.

Le singole parti del testo – al di là dell'apparente eterogeneità degli aspetti disciplinati – sono caratterizzate da una forte interconnessione sistematica e mirano a creare uno stabile e coerente rapporto fra settori di intervento troppo spesso in passato disciplinati secondo logiche "di settore" e in sostanziale assenza di un organico disegno riformatore.

Il Capo I («Disposizioni generali») si apre con un articolo intitolato "*Finalità del provvedimento e sistema di monitoraggio e valutazione*".

L'articolo 1 declina le diverse finalità del complessivo intervento riformatore, accorpandole per grandi settori di intervento (esempio: *favor* per rapporti di lavoro più stabili, rafforzamento delle tutele per l'impiego, contrasto della cosiddetta "flessibilità cattiva", eccetera).

Al fine di disporre di elementi attendibili ed aggiornati sullo stato di attuazione della riforma, l'articolo in esame prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione.

Il sistema in questione (cui concorrono, sia pure con ruoli diversi le parti sociali e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale –

INPS) assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini micro e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della legge.

L'articolo 2 («*Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*») stabilisce che le disposizioni della legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo (il quale definisce la platea dei dipendenti di amministrazioni pubbliche in regime di diritto privato).

L'articolo in questione stabilisce, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. A tal fine è possibile l'adozione di specifiche iniziative normative.

L'articolo in questione chiarisce che la riforma non può modificare l'assetto dei rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico.

Il Capo II («*Tipologie contrattuali*») si apre con un articolo intitolato «*Contratti a tempo determinato*».

L'articolo 3 («*Contratti a tempo determinato*») apporta alcune rilevanti innovazioni alla materia, attualmente disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Siccome i rapporti di lavoro regolati da questo istituto presentano una maggiore propensione, rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'attivazione di strumenti assicurativi, si è previsto un incremento del relativo costo contributivo (attra-

verso la introduzione di un'aliquota nella misura dell'1,4 per cento), destinato al finanziamento dell'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego - articolo 22 e seguenti).

Nello spirito della direttiva europea n. 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, il contrasto ad un'eccessiva reiterazione di rapporti a termine tra le stesse parti è perseguito tramite l'ampliamento dell'intervallo tra un contratto e l'altro a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, e a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore (attualmente, i termini in questione sono fissati in 10 e 20 giorni).

Nel contempo, tenuto conto delle possibili esigenze organizzative delle imprese con riguardo al completamento delle attività per le quali il contratto a termine è stato stipulato, si prevede un prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.

Al fine di contrastare non tanto l'utilizzo del contratto a tempo determinato in sé, quanto piuttosto l'uso ripetuto e reiterato per assolvere ad esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato, viene previsto che il primo contratto a termine - intendendosi per tale quello stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per qualunque tipo di mansione - non debba più essere giustificato attraverso la specificazione della causale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fermi restando i limiti di durata massima previsti per l'istituto.

La previsione in questione (che resta, comunque, limitata a contratti di durata non superiore a sei mesi) viene estesa all'ipotesi della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Viene, inoltre, previsto che, ai fini della determinazione del periodo massimo di 36

mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) per la stipulazione di contratti a termine con un medesimo dipendente, vengano computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore. Al riguardo, per ragioni di coerenza sistematica devono essere ritenuti interessati ai fini della disposizione in esame solo i periodi di missione svolti dai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione, e non anche quelli svolti da lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato con le medesime.

Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo dal giudice, il regime continuerà ad essere basato sul doppio binario della «conversione» del predetto contratto e del riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto Collegato lavoro), che ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale che si è pronunciata con la sentenza n. 303 dell'11 novembre 2011.

In proposito, per scoraggiare ulteriore contenzioso, si ribadisce che l'indennità di cui sopra, in quanto prevista dalla legge come «onnicomprensiva», copre tutte le conseguenze retributive e contributive derivanti dall'illegittimità del contratto a termine.

L'articolo in questione, infine, reca disposizioni puntuali in tema di tempistica per le impugnative in sede stragiudiziale e giudiziale.

L'articolo 4 («*Contratto di inserimento*») dispone l'abrogazione delle disposizioni in materia di contratto di inserimento recate dagli articoli da 54 a 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La previsione in questione deve essere letta in collegamento sistematico con quella di cui al successivo articolo 53, che istituisce un nuovo ed organico sistema di incentivi al-

l'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate del Paese.

L'articolo in esame stabilisce, comunque, che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in tema di contratto di inserimento.

L'articolo 5 («*Apprendistato*») costituisce la traduzione normativa della comune volontà di individuare nell'apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

Il disegno di riforma rispetta sostanzialmente l'impianto del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, del quale regioni e parti sociali dovranno promuovere l'implementazione entro il termine attualmente fissato del 25 aprile 2012.

Fra gli interventi di maggiore rilievo, si segnalano:

- la previsione di una durata minima del contratto di apprendistato, fissata in almeno sei mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e le eccezioni previste nel decreto legislativo n. 167 del 2011;

- l'introduzione di un meccanismo in base al quale l'assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell'ultimo triennio (50 per cento) con l'esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Per il primo triennio di applicazione della riforma, il rapporto in questione è fissato nella misura del 30 per cento;

- l'innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2.

L'articolo 6 («*Lavoro a tempo parziale*») mira ad incentivare l'impiego virtuoso dell'istituto, ostacolandone l'utilizzo quale copertura di utilizzi irregolari di lavoratori.

In tal senso la disposizione apporta significative modifiche ai commi 7 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nell'ambito dei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, al fine di contrastare un esercizio distorto della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa originariamente stabilita.

In particolare, viene previsto che i contratti collettivi possono stabilire condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere la eliminazione ovvero la modifica delle suddette clausole flessibili e elastiche. Viene, poi, introdotta a favore del lavoratore che abbia già manifestato il consenso alla clausola elastica, la facoltà di revocare la precedente manifestazione di volontà, qualora ricorrano le condizioni o situazioni previste dall'articolo 10, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 61 del 2000, ovvero dai contratti collettivi.

L'articolo 7 («*Lavoro intermittente*») è volto a contenere il rischio che lo strumento del contratto di lavoro intermittente, o «a chiamata», possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro. Al fine di rendere più trasparente il ricorso a tale contratto, viene previsto l'obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva, con modalità snelle (ad esempio: fax o PEC), in occasione di ogni chiamata del lavoratore.

Al fine di ripristinare la funzione originaria dello strumento, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo cui «il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati».

Mette, inoltre, conto segnalare l'abrogazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 276 del 2003, a norma del quale «nel

caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale».

Gli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge intervengono su forme contrattuali che si sono non di rado prestate, per le loro caratteristiche, ad un uso distorto in funzione dissimulativa di rapporti di lavoro subordinato. In particolare la *ratio* sottesa agli articoli 8 «*Lavoro a progetto*» e 9 «*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*» è quella di valorizzare le caratteristiche professionali delle predette attività, accentuandone il carattere di autonomia e incidendo su quei profili che hanno facilitato un uso distorto di tali istituti.

L'articolo 8 («*Lavoro a progetto*») reca disposizioni volte a razionalizzare il lavoro a progetto e ad evitarne un utilizzo distorto da parte del datore di lavoro, che celi un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata. In particolare, vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003:

a) definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all'articolo 1346 del codice civile, deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l'obiettivo aziendale nel suo complesso;

b) eliminazione di qualsiasi riferimento al «programma di lavoro o fasi di esso»;

c) limitazione della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, infatti, essere esercitato nelle sole ipotesi di

giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;

d) presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l'attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall'impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità;

e) interpretazione dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 nel senso che la mancata individuazione del progetto determina *ipso facto* la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 9 («*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*»), al fine di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, sostituisce l'articolo 69-*bis* del decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo la presunzione che tali prestazioni sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente.

Tale presunzione vale fino a prova contraria da parte del committente, il quale può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.

La configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica l'applicazione di tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale e all'eventuale trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

qualora sia stata instaurata senza l'individuazione di uno specifico progetto.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni introdotte dal presente articolo si applichino solo ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della riforma; per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, viene inserita una norma di interpretazione autentica dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2003, la quale chiarisce che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione.

L'articolo 10 («*Associazione in partecipazione con apporto di lavoro*») modifica la disciplina vigente in materia. In particolare, il comma 1, aggiungendo un comma, in fine, all'articolo 2549 del codice civile, prevede che qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Il tetto massimo di associati con apporto di lavoro è finalizzato ad evitare fenomeni elusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Tale tetto massimo, pertanto, non si applica qualora gli associati siano legati all'associante dai medesimi vincoli di coniugio, parentela o affinità previsti dall'articolo 230-*bis* del codice civile in materia di impresa familiare.

Nella predisposizione del testo normativo, quindi, si è ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell'individuazione dei familiari, i para-

metri codicistici previsti per l'impresa familiare, sia per ragioni di coerenza sistematica, sia in quanto appariva piuttosto restrittivo il criterio previsto dal documento approvato dal Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2012 (in base al quale l'istituto dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro sarebbe stato preservato solo in caso di associazioni tra familiari entro il primo grado o coniugi).

In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 2, inoltre, stabilisce che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 3, infine, abroga l'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che contiene una disciplina antielusiva inerente i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in quanto tale disciplina viene sostituita dalle nuove norme antielusive di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 in esame.

L'articolo 11 («*Lavoro accessorio*») prevede misure di correzione all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, finalizzate a restringere il campo di operatività dell'istituto. In particolare si ridefiniscono i limiti di applicazione dello stesso ovvero l'importo dei compensi che non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento alla totalità dei committenti. L'articolo in esame esclude inoltre le prestazioni nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti salvo che per le attività agricole di carattere stagionale che possono essere svolte anche in forma imprenditoriale.

Resta fermo quanto già disposto dall'articolo 70 in ordine al ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte del committente pubblico con la precisazione che devono essere rispettati i vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno ove previsto.

Al fine di favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, si è, altresì, previsto che i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Infine, si dispone l'adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS, da rideterminare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 12 («*Tirocini formativi*»), nel rispetto della competenza legislativa regionale, delega il Governo ad introdurre un quadro normativo più razionale ed efficiente dei tirocini formativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative, in misura variabile da mille a seimila euro, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di una indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Il Capo III ridisegna la disciplina vigente in tema di flessibilità in uscita, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonché il pertinente regime di garanzie del lavoratore.

Nello specifico, la Sezione I («*Disposizioni in materia di licenziamenti individuali*») opera un importante intervento sul regime dei licenziamenti individuali, ed in particolare sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), volto ad adeguare tale regime alle esigenze dettate dal mutato contesto di riferimento.

La Sezione II («*Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi*»), poi, reca alcune modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, finalizzate, principalmente, ad armonizzare tale disciplina con le innovazioni introdotte dalla Sezione I in materia di licenziamenti individuali.

La Sezione III («*Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti*»), infine, introduce un rito specificamente dedicato alle controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge di riforma, finalizzato alla riduzione dei tempi del processo per quanto attiene a tali controversie e contraddistinto da caratteristiche di celerità e di snellezza. Qui di seguito si esaminerà il contenuto dei singoli articoli che compongono il Capo III.

L'articolo 13 («*Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604*») reca alcune modifiche alla disciplina in materia di licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604 del 1966.

In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 2, comma 2, della legge citata, prevede che la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Viene soppressa, così, la facoltà del datore di lavoro di intimare il licenziamento individuale senza l'indicazione dei motivi, consentita dal testo attualmente in vigore del citato articolo 2,

comma 2, che prevede, in tale ipotesi, l'obbligo del datore di lavoro di comunicare i motivi su richiesta del lavoratore, con i termini e le modalità previsti dalla norma.

Il comma 2, modificando l'articolo 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, riduce da 270 giorni a 180 giorni il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, a seguito dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento di cui all'articolo 6, primo comma, della legge sopra citata.

Il comma 3 prevede che il termine di cui al comma 2 si applichi in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4, infine, sostituendo l'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (i quali restano immutati rispetto al testo attualmente in vigore di tale articolo), deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ai sensi dell'articolo 3, seconda parte, della legge n. 604 del 1966. È previsto che nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro.

Tale procedura, contraddistinta da caratteristiche di snellezza e celerità, costituisce condizione di procedibilità ai fini dell'intimazione del licenziamento sopra indicato. In caso di violazione della procedura in questione, il licenziamento è inefficace, in base a quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

L'articolo 14 («Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo») sostituisce i commi dal primo al sesto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificando il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi.

Si deve osservare, anzitutto, che rimane immutato il campo di applicazione dell'articolo 18, il quale comprende i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupano più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell'ambito comunale, o più di 60 nell'ambito nazionale. Ciò comporta che il regime applicabile ai licenziamenti illegittimi intimati dalle piccole imprese continua ad essere fissato dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.

Ciò premesso, il nuovo testo dell'articolo 18 contempla, sostanzialmente, tre regimi sanzionatori dei licenziamenti illegittimi, a seconda che il giudice accerti:

- a) la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante del licenziamento;
- b) l'inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro (licenziamenti cosiddetti soggettivi o disciplinari);
- c) l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo adottato dal datore di lavoro (licenziamenti cosiddetti oggettivi o economici).

Per i licenziamenti discriminatori, le conseguenze sanzionatorie rimangono quelle previste dal testo dell'articolo 18 attualmente in vigore: il datore di lavoro, infatti, imprenditore o non imprenditore, è condannato, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal medesimo, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al medesimo i danni subiti (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione), stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative,

nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Resta ferma inoltre, la facoltà del lavoratore di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione. Tale richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il medesimo regime si applica per i licenziamenti intimati in violazione dei divieti posti a tutela della maternità e della paternità dal decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché in concomitanza del matrimonio, per motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile ed in altri casi di nullità previsti dalla legge.

La medesima tutela, infine, si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Per i licenziamenti soggettivi o disciplinari, il regime sanzionatorio presenta una ulteriore suddivisione interna.

Il giudice, infatti, nell'ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per insussistenza dei fatti contestati, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni (operate dalla legge, dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari applicabili), annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente ed al risarcimento dei danni subiti, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro un massimo di 12 mensilità di retribuzione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

Il datore di lavoro viene, altresì, condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi

nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In questa ipotesi, infine il lavoratore mantiene la facoltà di scegliere, in luogo della reintegrazione, un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.

Invece, nelle altre ipotesi, meno gravi, in cui venga accertata l'illegittimità del licenziamento disciplinare, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro non alla reintegrazione, bensì al pagamento di un'indennità risarcitoria che può essere modulata dal giudice tra 12 e 24 mensilità della retribuzione, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Il regime della tutela obbligatoria, da ultimo descritto, vale anche per le ipotesi di licenziamento carente del requisito della motivazione o che sia stato intimato a seguito della violazione della procedura disciplinare, oppure della violazione della procedura di comunicazione preventiva introdotta dall'articolo 13 del disegno di legge con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, in questi casi, se l'accertamento del giudice si limita alla rilevazione del vizio di forma o di procedura, esso comporta l'attribuzione al dipendente di un'indennità compresa fra 6 e 12 mensilità della retribuzione; e ciò, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica le tutele di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo in esame.

Per i licenziamenti oggettivi o economici, il regime sanzionatorio presenta la medesima suddivisione interna che contraddistingue i licenziamenti soggettivi o disciplinari.

Il giudice, infatti, condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore - con le medesime conseguenze sopra descritte con riferimento ai casi più gravi di illegittimità del licenziamento disciplinare - nell'ipotesi in cui accerti l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero accerti che il licenziamento è stato intimato prima della scadenza del periodo cosiddetto di comporto a causa della malattia o infortunio in cui versa il lavoratore; e può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nelle altre ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, disponendo il pagamento in favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata tra 12 e 24 mensilità di retribuzione, tenuto conto delle valutazioni operate secondo i criteri già innanzi descritti.

Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Per i licenziamenti economici è previsto, altresì, che l'intimazione del licenziamento sia preceduta da una procedura di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro, come si è detto sub articolo 13.

Il comma 2 dell'articolo in esame, inoltre, modificando la legge n. 183 del 2010 (cosiddetto *Collegato lavoro*), precisa che l'inservanza, da parte del giudice, delle disposizioni in materia di limiti al sindacato di me-

rito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione della sentenza per violazione di norme di diritto.

L'articolo 15 («*Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223*») è volto a novellare la legge n. 223 del 1991, apportando modifiche le quali possono suddividersi, sostanzialmente, in due tipologie.

Una prima tipologia di modifiche attiene, infatti, alla procedura sindacale che deve seguire il datore di lavoro il quale intenda intimare licenziamenti collettivi ai sensi della legge sopra citata.

Nello specifico, viene previsto che la comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l'impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici, avvenga non contestualmente (come prevede, attualmente, l'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991), bensì entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori interessati.

Viene precisato, inoltre (mediante l'inserimento di un periodo aggiuntivo all'articolo 4, comma 12, della legge citata), che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria – con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo in esame – possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura.

Una seconda tipologia di modifiche concerne l'articolo 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 ed è finalizzata ad adeguare le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci – intimati ai singoli lavoratori all'esito della procedura di licenziamento collettivo – al nuovo testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introdotto dal disegno di legge in esame.

Vengono contemplate, a tale riguardo, più ipotesi. Qualora il recesso sia intimato senza

l'osservanza della forma scritta si applica il regime sanzionatorio di cui al primo comma del rinnovellato articolo 18, consistente nella tutela reale. Qualora, poi, il recesso sia intimato senza il rispetto della procedura sindacale prevista dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, si applica la tutela prevista per i licenziamenti economici dal nuovo testo dell'articolo 18, settimo comma, dello Statuto dei lavoratori. Qualora, infine, il recesso sia intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, come elencati dall'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, si applica la tutela reale prevista per i casi più gravi di licenziamenti disciplinari illegittimi dal nuovo testo dell'articolo 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori.

Viene previsto, inoltre, che in tali ipotesi, ai fini dell'impugnazione dei recessi, trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 (il quale, nel testo da ultimo modificato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il licenziamento debba essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare la volontà del lavoratore, entro 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto, e che nei successivi 270 giorni – ora 180 giorni, in forza dell'articolo 13 del presente disegno di legge – debba essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o debba essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione).

La sezione III disciplina il rito speciale applicabile alla controversie in tema di licenziamenti.

L'articolo 16 («*Ambito di applicazione*») introduce un rito speciale applicabile alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dal nuovo testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, anche quando debbano essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Si tratta di un rito particolarmente snello che, prevedendo l'eliminazione delle forma-

lità non essenziali all'instaurazione di un pieno contraddittorio, consente di ottenere una tutela rapida ed efficace.

Il rito di primo grado è suddiviso in due fasi: una prima fase necessaria, di natura urgente, nella quale il giudice, con ordinanza, accoglie o rigetta la domanda del lavoratore; ed una seconda fase, a carattere eventuale, che consegue all'opposizione proposta avverso l'ordinanza di accoglimento o di rigetto sopra citata e che è assimilabile al giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro.

Nello specifico, l'articolo 17 del disegno di legge, («*Tutela urgente*») che disciplina la prima fase del nuovo rito innanzi richiamato, stabilisce che l'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso e che il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

L'articolo 18 («*Opposizione*») del disegno di legge, che disciplina la seconda fase del nuovo rito, stabilisce che l'opposizione all'ordinanza deve essere proposta entro trenta giorni dalla notificazione di tale provvedimento, o dalla comunicazione se anteriore, e che durante l'udienza il giudice, sentite le parti, ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

L'articolo 19 («*Reclamo e ricorso per cassazione*») del disegno di legge, inoltre, disciplina il reclamo alla Corte d'appello avverso la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 18, nonché il ricorso per cassazione.

Per quanto concerne il reclamo, si prevede che la Corte d'appello, sentite le parti, ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda. La sentenza, inoltre, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

Per quanto attiene al ricorso per cassazione, viene stabilito che la Suprema Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

Sia nel caso del reclamo che nel caso del ricorso per cassazione, inoltre, viene precisato che i termini per l'impugnazione (rispettivamente, di 30 e 60 giorni) decorrono dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, e che solo in caso di mancata comunicazione o notificazione della sentenza si applica il termine di decadenza di sei mesi per proporre l'impugnazione, di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile.

In base all'articolo 20 («*Priorità nella trattazione delle controversie*») del disegno di legge, inoltre, alla trattazione di tutte le controversie della Sezione III, sopra descritte, devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

L'articolo 21 («*Disciplina transitoria*») del disegno di legge, infine, prevede che il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applichi alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Il Capo IV del disegno di legge reca un articolato complesso di disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, tutele in sostanza di rapporto di lavoro e di protezione dei lavoratori anziani. L'intervento realizza una riforma strategica da lungo tempo attesa, nella direzione di estendere le tutele in caso di disoccupazione in chiave «universalistica».

La Sezione 1 reca una complessiva revisione del sistema degli ammortizzatori sociali.

A tal fine, l'articolo 22 («Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) – ambito di applicazione») istituisce presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), con il compito di fornire ai lavoratori, in caso di disoccupazione involontaria, una indennità mensile in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi successivamente a tale data. L'ambito di applicazione della nuova forma di sostegno viene esteso agli apprendisti e ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, in ragione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. Restano esclusi dalla nuova assicurazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'ultimo comma dell'articolo 22 stabilisce, infine, che le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo IV non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

L'articolo 23 («Requisiti») individua i requisiti di accesso alla nuova indennità introdotta ai sensi dell'articolo 22. In particolare si richiede che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 181 del 2000 e che possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'articolo 24 («Importo dell'indennità e contribuzione figurativa») individua la misura della nuova indennità (ASpI) riconosciuta in caso di disoccupazione involontaria. In tal senso, viene rapportata alla retribuzione globale lorda percepita nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Tale importo viene dapprima

suddiviso per il numero di settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33. In ogni caso la nuova indennità mensile risulta essere pari al 75 per cento della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi, nel 2013, l'importo mensile di 1.180 euro (annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo); lo stesso articolo stabilisce che qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità verrà determinata aggiungendo al 75 per cento dell'importo di euro 1.180 una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. All'importo determinato secondo le modalità innanzi indicate, viene applicata una riduzione nella misura del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

L'ultimo comma dell'articolo 24 stabilisce che per i periodi di fruizione della nuova indennità vengono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni dell'ultimo biennio. La contribuzione figurativa è utile ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

L'articolo 25 («Durata») fissa la durata della nuova ASpI in relazione all'età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016. In tal senso, la disposizione in esame distingue i lavoratori di età inferiore a 55 anni, ai quali l'indennità di cui all'articolo 22 viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche di breve durata), da quelli di età pari o superiore ai 55 anni, ai quali l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi (nel limite delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni).

L'articolo 26 («Procedura») disciplina la procedura per la erogazione della nuova indennità (ASpI), prevedendo che essa spetti

dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda. A tal fine il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza ed esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'INPS entro sessanta giorni dalla data in cui si acquista il diritto al trattamento. Ovviamente la erogazione dell'indennità richiede il permanere della condizione di disoccupazione.

Le conseguenze derivanti da una situazione di nuova occupazione sono disciplinate dall'articolo 27 («Nuova occupazione»). Esso prevede infatti che, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui all'articolo 22, fruita dal lavoratore interessato, viene sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi, l'indennità riprende a decorrere dal momento della sospensione. Viene inoltre previsto che in caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (ASpI e mini-ASpI). Lo stesso articolo 27 introduce un'apposita disciplina per i casi di svolgimento di attività autonoma da parte del soggetto beneficiario dell'indennità. In tal caso, qualora da tale attività derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l'INPS provvede a ridurre l'indennità per un importo pari all'80 per cento del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività lavorativa in forma autonoma.

L'articolo 28 («Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI)») disciplina la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego espressamente destinata ad assicurare trattamenti (mini-ASpI). In tal senso si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che non possano far valere i requisiti ordinari di cui all'articolo 22

della presente legge, può essere concessa, in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, una indennità di importo pari a quello previsto dal precedente articolo 24. La mini-ASpI viene calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASpI. Tale indennità viene corrisposta (mensilmente) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che si possono far valere nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la mini-ASpI viene sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro, fino ad un massimo di cinque giorni. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal periodo in cui era stata interrotta.

L'articolo 29 («Contribuzione di finanziamento») disciplina le modalità di contribuzione per il nuovo sistema di indennità, in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro. In questa prospettiva, si prevede di estendere la contribuzione a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione della nuova indennità, nella seguente misura: un'aliquota pari a 1,31 per cento per i lavoratori a tempo indeterminato (sarà mantenuta l'attuale aliquota di copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria); un'aliquota aggiuntiva del 1,4 per cento per i lavoratori non a tempo indeterminato.

L'aliquota aggiuntiva non si applicherà: ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori; ai lavoratori stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché a quelli qualificati come stagionali da contratti o accordi collettivi stipulati entro il 31 marzo 2012; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Vengono inoltre stabilite modalità di restituzione del contributo addizionale al datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Viene inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all'INPS all'atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine). Tale contributo si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la eccedenza di personale non abbia formato oggetto di accordi sindacali, il contributo di cui al comma 7 del presente articolo è versato in misura pari al triplo di quanto previsto al medesimo comma 7.

Infine, con riferimento ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato, si prevede che l'aliquota aggiuntiva dell'1,4 per cento sia compensata da una riduzione di pari importo dell'aliquota di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'articolo 30 («Decadenza») stabilisce che il soggetto decade dalla fruizione del beneficio in caso di perdita dello stato di disoccupazione ovvero in caso di avvio di un'attività di lavoro in forma autonoma senza che venga effettuata la necessaria comunicazione all'INPS in relazione ai redditi che si prevede di percepire. Il beneficiario è tenuto a restituire l'indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti di legge.

L'articolo 31 («Contenzioso») reca disposizioni in materia di contenzioso e apporta modifiche all'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L'articolo 32 («Disposizioni transitorie relative alla durata») disciplina la fase transitoria che dovrà progressivamente mettere a regime la nuova ASpI, per i nuovi eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. In particolare, vengono

stabilite le prestazioni (quantificate in mesi) erogate ai soggetti interessati dagli eventi di disoccupazione in relazione alla loro età anagrafica, prevedendo che la durata di tali trattamenti aumenti in misura proporzionale all'età dei beneficiari (distinguendo tra soggetti la cui età anagrafica sia inferiore a 50 anni; sia pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni; infine, sia pari o superiore a 55 anni).

L'articolo 33 («Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità ed alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia») disciplina il regime transitorio applicabile ai lavoratori collocati in mobilità, in relazione al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. In particolare viene definita la durata massima decrescente del trattamento di mobilità da attribuire ai lavoratori collocati in mobilità per ciascuno degli anni 2013/2016, riportando la durata del trattamento medesimo all'età dei lavoratori interessati. In tal senso viene stabilita in dodici mesi la durata minima attribuibile ai lavoratori più giovani, e in quarantotto mesi la durata massima decrescente attribuibile ai lavoratori più anziani.

Con l'articolo 34 («Addizionale sui diritti d'imbarco») viene stabilito che le maggiori somme di cui all'articolo 6-*quater*, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relative all'incremento dell'addizionale comunale, sono riversate fino al 31 dicembre 2015 alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell'INPS, a parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali operata dal disegno di legge in questione. Il comma 3 prevede che i soggetti tenuti alla riscossione (in pratica i gestori dei servizi aeroportuali) hanno anche l'obbligo di dare mensilmente comunicazione all'INPS delle somme riscosse e di riversarle all'Istituto. Quest'ultimo provvede all'accertamento di eventuali inadempienze e alla irrogazione delle conseguenti sanzioni.

L'articolo 35 («*Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati*») è volto a rafforzare il meccanismo di protezione *una tantum* in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'A-SpI. In tal senso, per poter risultare destinatari dell'indennità, i collaboratori dovranno soddisfare congiuntamente le seguenti quattro condizioni: aver operato, nell'anno precedente, in regime di monocommittenza; aver conseguito, nell'anno precedente, un reddito complessivo valido ai fini fiscali non superiore a 20.000 euro; che risulti accreditato, con riguardo all'anno di riferimento, presso la Gestione separata dell'INPS almeno un numero di mensilità non inferiore ad uno; aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente; che risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la medesima Gestione separata dell'INPS. I commi 2 e 3 stabiliscono la misura dell'indennità corrisposta al collaboratore e le modalità di liquidazione in relazione all'importo da corrispondere.

L'articolo 36 («*Aumento contributivo lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995*») dispone in maniera progressiva l'aumento contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS, fino a raggiungere l'aliquota del 33 per cento a decorrere dall'anno 2018; a tal fine viene modificato il comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

L'articolo 37 («*Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali*») introduce la possibilità di disporre, per gli anni 2013-2016, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità che consentano una graduale transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali introdotto con la legge di riforma. Tali interventi possono essere disposti con appositi provvedimenti adottati dal Ministro del

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi, per periodi non superiori a dodici mesi. Tali trattamenti possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 prevede la possibilità di prorogare i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi. In caso di proroghe i medesimi trattamenti sono ridotti in misura crescente: del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 per cento in caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. Con cadenza bimestrale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 38 («*Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni*») stabilisce l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'aliquota di finanziamento e di computo per i lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'articolo 39 («*Abrogazioni*») individua le disposizioni da abrogare a seguito della introduzione, nella Sezione I del Capo IV della legge, della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali.

La Sezione II («*Tutele in costanza di rapporto di lavoro*») ha lo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.

A tal fine, l'articolo 40 («*Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori*») espressamente estende le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (con i relativi obblighi contributivi) alle seguenti categorie di imprese:

esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

L'articolo 41 («*Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale*») stabilisce, a regime, il riconoscimento dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori impiegati dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'INPS eroga i trattamenti previa acquisizione di appositi elenchi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli accertamenti effettuati in sede locale. Il comma 2 dell'articolo 41 introduce l'obbligo, per le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, di versare una contribuzione in misura pari a quella prevista per la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Attraverso le disposizioni dell'articolo 42 («*Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali*») si intende introdurre un sistema volto ad assicurare le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, nel rispetto delle specificità settoriali. A tal fine si prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito di accordi e contratti collettivi sia prevista la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, allo scopo di assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalle tutele di legge forme di sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause già previste per

la Cassa integrazione guadagni (CIG) o per la CIGS. La istituzione e regolamentazione dei fondi avviene, presso l'INPS, mediante decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali decreti stabiliscono l'ambito di applicazione di ciascun fondo, in relazione al settore di attività e alla natura giuridica dei datori di lavoro anche in relazione alla loro classe di ampiezza. Il comma 5 prevede che tali fondi non possiedono personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

L'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per le imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il comma 8 prevede che i fondi di cui all'articolo in esame possono avere, in maniera aggiuntiva, anche le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.

L'articolo 43 («*Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale*») disciplina i casi in cui non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, contratti o accordi collettivi volti a prevedere la attivazione dei fondi di solidarietà. In tal caso, in via suppletiva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla istituzione di un fondo di solidarietà residuale a carico dei datori di lavoro identifi-

cati. Il comma 2 rimanda all'articolo 46 della presente legge per quanto attiene alle prestazioni garantite dal fondo di solidarietà residuale.

L'articolo 44 («*Contributi di finanziamento*») individua i criteri per ripartire i contributi di finanziamento dei fondi di cui agli articoli 42 e 43. In particolare viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. In caso di prestazioni a carico del fondo di trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 46, commi 1 e 2, è previsto che il datore di lavoro versi un contributo addizionale da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate dal fondo.

L'articolo 45 («*Risorse finanziarie*») detta la disciplina finanziaria dei fondi, prevedendo in particolare: l'obbligo di bilancio in pareggio; la impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie; l'obbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre prevista la possibilità di apportare modifiche al regolamento del fondo in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze sulla base di una proposta del comitato amministratore.

Il comma 5, infine, prevede che, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, i ministeri vigilanti possono adeguare l'aliquota contributiva anche in mancanza di proposta del comitato amministratore, ovvero in caso si riscontrino inadempienze di quest'ultimo.

Le tipologie di prestazioni erogate dai fondi di solidarietà sono espressamente indicate dall'articolo 46 («*Prestazioni*»). Esse possono consistere, in primo luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integra-

zione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell'ambito di un biennio (mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG e CIGS. Il comma 2 indica le ulteriori tipologie di prestazione che possono essere erogate dai fondi: prestazioni integrative (per importi o durate) rispetto all'ASpI; assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni, interessati da processi di agevolazione all'esodo.

L'articolo 47 («*Gestione dei fondi*») disciplina le modalità di gestione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 42 della legge, cui provvede un comitato amministratore per ciascun fondo.

A tal fine il comitato esercita i seguenti compiti: predispone i bilanci annuali della gestione (preventivo e consuntivo) sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS; delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; delibera in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti nonché in ordine ad ogni altro atto connesso alla gestione; formula proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione; decide in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; assolve, infine, ad ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti. Il comma 2 regola la composizione del comitato, prevedendo che sia composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che abbiano stipulato l'accordo o il contratto collettivo, con l'aggiunta di due rappresentanti (con qualifica di dirigente) dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni ovvero

per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente, il cui voto prevale in caso di parità nelle votazioni espresse per l'adozione delle deliberazioni del comitato stesso.

Gli ultimi due commi disciplinano la partecipazione al comitato da parte del collegio sindacale dell'INPS e del direttore generale dell'Istituto, nonché le modalità attraverso cui possono essere sospese o annullate le decisioni adottate dal comitato amministratore.

L'articolo 48 («*Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*») detta la disciplina generale cui attersi per operare la riconversione dei fondi di solidarietà già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, sulla base di accordi e contratti collettivi da stipularsi entro il 30 giugno 2013.

Gli articoli 49 e 50 (rispettivamente in tema di «*Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291*» e di «*Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*») regolano le modalità attraverso cui opera la riconversione dei fondi di solidarietà già istituiti, rispettivamente, per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (articolo 49) e per il settore del trasporto ferroviario (articolo 50).

L'articolo 51 («*Abrogazioni*») indica le disposizioni abrogate a seguito della introduzione della nuova disciplina di cui alla Sezione II del Capo IV, che definisce un nuovo quadro di tutele per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

La Sezione III («*Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all'occupazione*») introduce un sistema volto a sostenere processi di esodo dei lavoratori cosiddetti anziani, con costi a carico dei datori di lavoro.

In questa prospettiva, l'articolo 52 («*Interventi in favore dei lavoratori anziani*») contempla la possibilità che appositi accordi tra datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, possono prevedere a carico del datore di lavoro la erogazione di una prestazione (di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente) in favore dei lavoratori in possesso di maggiore anzianità al fine di incentivarne l'esodo. In tale ipotesi, il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori interessati. Questi ultimi possono essere coinvolti nel programma di incentivazione all'esodo qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Per attribuire efficacia all'accordo, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all'INPS, accompagnata da una fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti. Successivamente all'accettazione dell'accordo (che sarà validato dall'INPS in ordine ai requisiti del lavoratore e del datore di lavoro) il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Il pagamento della prestazione al lavoratore è eseguito dall'INPS secondo le modalità già previste per le pensioni; l'Istituto provvede altresì all'accredito della contribuzione figurativa.

L'articolo 53 («*Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate*») prevede che in relazione ad assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, che riguardino lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, viene riconosciuta la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore

di lavoro, per una durata di 12 mesi. Nell'ipotesi in cui l'iniziale contratto di assunzione sia trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino a 18 mesi successivi la data di assunzione. Analogo prolungamento è riconosciuto quando l'assunzione sia fin dall'inizio effettuata a tempo indeterminato. Viene, altresì, previsto che le agevolazioni in questione trovino applicazione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'articolo 54 («*Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni*») stabilisce principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, anche al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure già previste a legislazione vigente. In questa prospettiva sono definiti i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione (o la trasformazione) o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di

professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva;

c) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. Viene inoltre previsto che, al fine di determinare il diritto agli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si procede al cumulo per le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Il comma 4 dispone che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita della parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Gli interventi previsti dal Capo V («*Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro*») sono volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure che consentono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

A tal fine, l'articolo 55 («*Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco*») mira a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, introducendo modalità semplificate rispetto a

quelle già previste dalla legge 17 ottobre 2007, n. 188. Tali nuove modalità consentono di tutelare sia la libertà negoziale del lavoratore, sia il legittimo affidamento del datore di lavoro derivante dal comportamento del prestatore di lavoro. In particolare, al fine di garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio, viene rafforzato il regime della convalida, che diviene condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, viene aumentato il periodo di tempo entro cui la convalida può avvenire.

In alternativa alla convalida, viene prevista la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione del lavoratore o della lavoratrice apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Altre modalità semplificate possono, altresì, essere individuate con decreto, non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale del fatto, viene previsto che in caso di abuso del foglio in bianco da parte del datore di lavoro sia applicata una sanzione amministrativa, conformemente alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 56 («*Sostegno alla genitorialità*») introduce, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, due istituti a sostegno della genitorialità:

1) il congedo parentale obbligatorio in favore del padre lavoratore, pari ad un periodo di tempo di tre giorni, anche continuativi, di astensione dal lavoro, da fruire nei cinque mesi dalla nascita del figlio;

2) il servizio di *baby-sitting* in favore della mamma lavoratrice, attraverso la corresponsione di *vouchers*, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio ed in alternativa a quello facoltativo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, da adottarsi nei 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità esplicative di tali servizi.

Il Capo V reca («*Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro*»).

L'articolo 57 («*Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili*») è volto a favorire maggiormente l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. A tal fine sono previsti interventi che incidono sulla vigente normativa (legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*»), estendendone il campo di applicazione. In particolare, il primo comma prevede l'inclusione nel numero di lavoratori utilizzato quale base per il calcolo della quota di riserva per l'assunzione dei disabili, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, di tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione. Restano escluse le categorie già individuate dal vigente articolo 4, comma 1, (ovvero i disabili già in forza, i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti), i lavoratori con contratto di inserimento già esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 223 del 1991, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, anch'essi già non computati ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione.

Al fine di evitare l'abuso dell'istituto degli esoneri, totale o parziale - che a legislazione vigente consente ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori o per le speciali condizioni della loro attività e, nel caso delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, per determinate mansioni, l'esclusione totale dall'obbligo di assunzione delle persone con disabilità o l'esonero parziale

con occupazione dei disabili in misura ridotta - si è ritenuto di potenziare i controlli.

Ciò, da un lato, mediante la previsione, al comma 2, in capo ai Centri per l'impiego dell'obbligo di comunicazione alle competenti Direzioni territoriali del lavoro del mancato rispetto delle quote di riserva o dei vincoli previsti dalla disposizione in materia di esoneri, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di verifica ed eventualmente dei meccanismi sanzionatori. Dall'altro lato, invece, il comma 3 ha previsto per le medesime finalità l'adozione, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, di un decreto di natura regolamentare che ridefinisca i procedimenti relativi agli esoneri, in un'ottica di prevenzione dei possibili abusi, anche attraverso il miglioramento dell'efficacia dei controlli.

L'articolo 58 («*Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati*») detta disposizioni in materia di lavoratori stranieri, in funzione di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro degli immigrati che si trovano già sul territorio nazionale.

La disposizione interviene modificando l'articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede che «*il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi*».

Inoltre, la disciplina vigente prevede che quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro nell'ambito di licenziamenti collettivi, il Centro per l'impiego competente procede, in presenza delle condizioni richieste, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione

della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

Tali disposizioni sono poste a tutela del lavoratore straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, in quanto fissano un termine minimo (6 mesi, a prescindere dalla residua validità del permesso di soggiorno) per la permanenza in Italia, anche se lo straniero ha perso il lavoro o si è dimesso.

La modifica proposta mira a permettere allo straniero di prolungare la sua permanenza nel territorio italiano fino ad un anno, attraverso la concessione del rinnovo dell'originario permesso di soggiorno (permesso di soggiorno per attesa occupazione) ovvero, nel caso in cui percepisca un trattamento di sostegno al reddito, per tutta la durata dello stesso, qualora sia superiore rispetto alla durata del titolo di soggiorno.

Si stabilisce, inoltre, la possibilità per il lavoratore di rimanere sul territorio dello Stato qualora dimostri il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore agli importi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico sull'immigrazione.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di politiche attive e servizi per l'impiego.

Si interviene in un settore nevralgico, al fine di rendere più dinamico ed inclusivo il mercato del lavoro. In tal senso, si tiene conto delle prerogative di regioni ed enti locali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei diversi livelli di governo in un'ottica di leale e proficua collaborazione istituzionale e per orientare il sistema verso risultati di *performance*.

L'articolo 59 («*Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*»), nell'ottica del rinnovamento delle politiche attive e del ruolo dei servizi per l'impiego, al fine di favorire l'incontro tra l'offerta di lavoro (nuova o connessa a perdita del posto di lavoro) e la domanda, costituisce un intervento di grande rilievo nell'ambito della gover-

nance del sistema in quanto pone, *in primis*, *standard* nazionali di riferimento. In particolare, interviene modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000, che individuava indirizzi generali per i centri per l'impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Tali indirizzi prevedevano «livelli essenziali» delle prestazioni rivolte ai beneficiari di ammortizzatori sociali, per i quali lo stato di disoccupazione costituisse requisito, per i beneficiari di integrazione salariale ovvero di altre prestazioni in costanza di rapporto. In tal modo i centri per l'impiego acquistano un ruolo centrale nell'effettivo accrescimento del tasso di occupazione, incentivando la ricerca attiva di un nuovo lavoro attraverso azioni specifiche (tra cui colloqui di orientamento e iniziative di inserimento lavorativo), con modalità di ricerca di occupazione adatte al contesto produttivo territoriale e formazione, dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguate alle competenze professionali del disoccupato ed alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza.

Sono altresì previste abrogazioni e modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, relativo alla perdita dello stato di disoccupazione, per la parte incompatibile con la nuova disciplina introdotta dalla legge di riforma.

L'articolo 60 («*Sistema informativo ASpl - Monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati - Sistema premiale*») è ispirato dall'intenzione di munire il nuovo sistema normativo di un efficace sistema informativo e di monitoraggio.

Al fine di consentire una gestione sinergica delle politiche attive e di incentivare l'efficienza dei servizi per il lavoro, nel rispetto del riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, l'articolo 60 prevede, al comma 1, che venga definito in Conferenza unificata un sistema di premialità che colleghi la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo alle prestazioni di politiche attive e servizi per l'impiego.

Allo scopo di realizzare la necessaria convergenza tra politiche attive e passive e la piena realizzazione di un sistema informativo unico, il comma 2 dispone la realizzazione, entro il 30 giugno 2013, di una banca dati condivisa tra l'INPS e i centri per l'impiego, che consentirà l'utilizzo congiunto di flussi provenienti dalla cosiddetta «banca dati percettori» (ovvero i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali). Anche il comma 3 risponde all'esigenza di favorire comportamenti virtuosi dei soggetti che erogano i servizi, prevedendo, ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni individuati dall'articolo 59 del disegno di legge, l'obbligo per i centri per l'impiego di inserire nella predetta banca dati gli elementi relativi alle azioni di politica attiva svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

L'articolo 61 («*Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione*») reca disposizioni di semplificazione in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione. In particolare, il comma 1 prevede che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro può essere presentata dall'interessato, anziché al centro per l'impiego, all'INPS nel caso in cui il lavoratore presenti la domanda per ottenere l'indennità nell'ambito dell'ASpl.

Pertanto, sarà cura dell'INPS trasmettere la dichiarazione al servizio per l'impiego competente. In linea con quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, in materia di condivisione di dati e creazione di un sistema informativo unico, il comma 2 prevede che le regioni e le province mettano a disposizione dell'INPS i dati di cui sono in possesso ai fini del riconoscimento degli incentivi all'assunzione. I medesimi dati sono altresì resi disponibili nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella Borsa continua nazionale del lavoro.

L'articolo 62 («*Offerta di lavoro congrua*»), al fine di incentivare comportamenti

virtuosi e di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito, prevede, al comma 1, la decadenza dei lavoratori sospesi dal trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero non lo frequentino con regolarità.

Il comma 2 dispone che i lavoratori destinatari di una indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio, che rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente, decadono dai medesimi trattamenti. Analogamente decadono dai trattamenti coloro che non accettano un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo con una riduzione non superiore al 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto.

Il comma 3 individua quale presupposto per l'applicazione dei precedenti commi una distanza fra il luogo di svolgimento dell'attività di formazione o lavoro e la residenza del lavoratore non superiore a 50 chilometri o comunque percorribile con mezzi pubblici in 80 minuti. Il comma 4 precisa che, ferma restando la perdita del diritto alla prestazione nelle ipotesi sopra elencate, rimangono salvi i diritti già maturati.

Il comma 5, ai fini della esatta erogazione dei trattamenti spettanti e dell'emanazione del provvedimento di decadenza da parte dell'INPS, impone ai centri per l'impiego di comunicare all'Istituto gli eventi che possono dare luogo alla cessazione del trattamento. Infine, il comma 6 prevede l'impugnazione del provvedimento di decadenza davanti ai comitati provinciali costituiti presso l'INPS.

L'articolo 63 («*Disposizioni in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro*») include fra i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione anche l'INPS, con riferimento ai lavoratori che beneficiano di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito.

L'articolo 64 («*Abrogazioni*») reca disposizioni abrogative delle seguenti disposizioni:

- articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede l'esenzione dei disoccupati e dei loro familiari a carico dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l'acquisto dei farmaci essenziali, dei farmaci per malattie croniche e dei farmaci di rilevante interesse terapeutico, nonché dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisioterapia e le cure termali. Ciò in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito;

- articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291 e articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 in quanto sostituiti dall'articolo 62 in tema di offerta di lavoro congrua.

L'articolo 65 («*Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego*») apporta modifiche alla disposizione di delega contenuta nell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 247 del 2007, fissando il nuovo termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'esercizio della delega.

Al fine di rispondere all'esigenza di rafforzamento delle politiche attive sia nei confronti di coloro che sono in cerca della prima occupazione sia di coloro che necessitano di essere reinseriti nel mercato del lavoro, si è previsto di includere nella delega anche il riordino della normativa in materia di politiche attive accanto a quella dei servizi per l'impiego.

Conseguentemente, sono stati introdotti ulteriori criteri direttivi finalizzati ad incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione, la qualificazione professionale dei giovani e la riqualificazione di coloro che sono

stati espulsi dal mercato del lavoro. Si prevede inoltre che i decreti delegati debbano armonizzarsi con le disposizioni della presente legge.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di apprendimento permanente.

Il Capo in questione, che si compone di 4 articoli, stabilisce norme generali in tema di apprendimento permanente con l'obiettivo di definire il diritto di ogni persona all'apprendimento in ogni fase della vita, nell'ambito di un sistema integrato che permetta il collegamento con le strategie per la crescita economica, per l'accesso al lavoro dei giovani, per la riforma del *welfare*, per l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati.

In particolare, l'articolo 66 («*Finalità*») in linea con le indicazioni dell'Unione europea, definisce l'apprendimento permanente e ne individua le finalità.

Si prevede che le linee di azione relative all'apprendimento permanente siano definite a livello nazionale, di concerto con le regioni e le autonomie locali e tramite il confronto con le parti sociali e debbano condurre al riconoscimento del patrimonio culturale e professionale delle persone da documentare tramite la realizzazione di un sistema informativo unico, caratterizzato da codifiche uniformi e da *standard* condivisi (cosiddetta dorsale informativa).

La disposizione chiarisce che l'apprendimento permanente può consistere in un'attività volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, di tipo formale, non formale e informale. Per apprendimento formale si intende quello che viene realizzato tramite il sistema nazionale di istruzione e formazione, le università e le istituzioni di alta formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta. Contribuiscono all'offerta formativa anche i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le strutture formative accreditate dalle regioni, la Scuola superiore della pub-

blica amministrazione e le parti sociali, in particolare, tramite i fondi interprofessionali per la formazione continua e l'apprendistato. Per apprendimento non formale si intende, invece, l'attività di apprendimento, scaturente da una scelta consapevole della persona, avviata tramite i canali formativi offerti dal settore privato, dal volontariato e dalle imprese. Infine, l'apprendimento informale è quello che si realizza nell'attività quotidiana, tramite il sistema di relazioni personali e professionali, non scaturente da una scelta intenzionale della persona.

L'articolo 67 («*Sistemi integrati territoriali*») affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'iniziativa di proporre linee guida per la costruzione, in modo condiviso con le regioni e le autonomie locali, nel confronto con le parti sociali, di sistemi integrati territoriali, caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone.

Si prevede l'adozione di piani di intervento di durata triennale, nei limiti delle risorse destinate da soggetti pubblici e privati, che riguardino in via prioritaria: il sostegno alla costruzione di percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, compresi quelli di lavoro, in stretto collegamento con i fabbisogni espressi dal mondo produttivo e dal territorio di riferimento, dando particolare risalto all'acquisizione di competenze linguistiche e informatiche; il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione delle conoscenze comunque acquisite e la fruizione di servizi di orientamento e informazione durante tutta la vita. Anche le università sono chiamate, nel rispetto della loro autonomia, a partecipare alla costruzione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali, tramite l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali nonché tramite un'offerta formativa flessibile e

di qualità capace di adattarsi ad una popolazione studentesca variegata, utilizzando anche strumenti innovativi come la formazione a distanza.

L'articolo 68 («*Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di certificazione delle competenze*») delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che definisca le norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e la certificazione delle competenze. I principi e i criteri direttivi cui il Governo è chiamato ad attenersi riguardano: il riconoscimento e la validazione dei saperi, acquisiti anche a distanza e la certificazione dell'insieme delle conoscenze, competenze e abilità possedute dai cittadini e dai lavoratori, nel rispetto delle scelte e dei diritti delle persone e delle pari opportunità, anche ai fini dell'accesso al sistema dell'apprendimento.

Il Governo, inoltre, dovrà effettuare la ponderazione dei crediti utilizzabili al fine del rientro nel circuito dell'istruzione scolastica e universitaria, in modo da garantire l'equità e le pari opportunità su tutto il territorio nazionale, oltre a definire le procedure per l'accreditamento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze abilitati al rilascio delle certificazioni degli apprendimenti.

Altro criterio direttivo concerne l'individuazione dei parametri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.

Infine, l'articolo 69 («*Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze*») disciplina il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, il quale deve fondarsi su *standard* minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale. La certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento formale, non formale e informale avviene con atto pubblico, tramite procedure semplificate che garantiscano la trasparenza, l'accessibilità e la tracciabilità della documentazione,

in particolare attraverso la dorsale informativa unica. Il comma 3 definisce le competenze certificabili ovvero quelle rientranti in un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti dell'apprendimento formale, non formale e informale, riconoscibili anche come crediti formativi, previa validazione degli apprendimenti non formali e informali.

Il comma 4 chiarisce che per certificazione delle competenze debba intendersi l'intero processo che si conclude con il rilascio di un certificato, diploma o altro titolo che attesti l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato.

Il comma 5 riguarda le certificazioni nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale, che si articolano in figure professionali definite a livello nazionale e profili definiti a livello regionale come declinazione delle figure nazionali.

Il comma 6 prevede che con linee guida definite in sede di Conferenza unificata siano definiti *standard* omogenei di certificazione secondo principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

Infine, tutte le competenze acquisite nell'ambito dei diversi percorsi formativi siano essi formali, non formali o informali, vengono registrate nel libretto formativo del cittadino, che costituisce lo strumento fondamentale per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana, al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l'occupabilità delle persone.

Il Capo VIII definisce il quadro delle risorse destinate agli interventi previsti dal disegno di legge, con particolare riguardo al sistema degli ammortizzatori sociali.

L'articolo 70 («*Copertura finanziaria*») reca le modalità di copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione della

legge. Nello specifico, viene precisato che in parte saranno utilizzate le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 («*Misure fiscali*») e 72 («*Riduzione spese di funzionamento Enti*»), e in parte saranno utilizzate le risorse finanziarie che deriveranno dalla riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 71 («*Misure fiscali*») prevede misure fiscali volte ad abbassare la soglia della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. A decorrere dal 1° luglio 2013, è previsto inoltre l'aumento di due euro a passeggero imbarcato, dell'adizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Le maggiori somme derivanti da tale incremento sono versate all'INPS.

L'articolo 72 («*Riduzione spese di funzionamento Enti*») prevede, in capo all'INPS e all'INAIL, l'obbligo di adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, misure di razionalizzazione organizzativa aggiuntive rispetto a

quelle contenute nella legge di stabilità per il 2012 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*») e nel decreto «Salva Italia» («*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*»). Tali misure, di ammontare diverso per l'INPS (72 milioni di euro) e per l'INAIL (18 milioni di euro) sono volte alla riduzione delle spese di funzionamento dei predetti Istituti. Le somme derivanti da tali riduzioni – da applicarsi a decorrere dal 2013 – saranno versate, entro il 30 giugno di ogni anno, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

È previsto analogo obbligo di riduzione delle spese di funzionamento per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. L'ammontare di tale riduzione (10 milioni di euro), da applicarsi a decorrere dal 2013, verrà versato, entro il 30 giugno di ogni anno, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I ministeri vigilanti verificheranno le misure correttive e l'attuazione degli adempimenti, anche con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica relativa al disegno di legge recante “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” considera le diverse disposizioni aventi rilevanza finanziaria contenute nello stesso disegno di legge, tenendo conto delle diverse correlazioni presenti tra le stesse e afferenti alle seguenti principali voci di intervento:

1) Ammortizzatori sociali

- A) Revisione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali nei casi di licenziamento (Capo IV, Sezione I, articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39)
- B) Potenziamento indennità per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Capo IV, Sezione I, articoli 35, 39)
- C) Finanziamento di interventi in deroga alla legislazione vigente per la gestione della transizione di breve periodo (Capo IV, Sezione I, articolo 37)
- D) Modifiche ed estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro (Capo IV, Sezione II, articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)
- E) Misure in materia di protezione dei lavoratori anziani (Capo IV, Sezione II, articolo 52)

2) Tipologie contrattuali e incentivi all'assunzione

- F) Incremento aliquote contributive pensionistiche per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Capo IV, Sezione I, articolo 36)
- G) Modifiche in materia di apprendistato e di assunzione con contratti incentivati (Capo II, articoli 4 e 5 e Capo IV, Sezione II, articoli 53 e 54)

3) Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

- H) Sostegno alla genitorialità (capo V articolo 56)

4) Misure finalizzate alla copertura finanziaria (Capo VIII)

Dal complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame conseguono effetti di onerosità per la finanza pubblica, in parte compensati nel ridisegno del sistema di finanziamento relativo al sistema di ammortizzatori sociali e dell'assetto contributivo afferente a diverse tipologie contrattuali e per la quota residua mediante l'individuazione di apposite risorse finalizzate alla copertura finanziaria del provvedimento.

Di seguito si rappresentano le valutazioni degli effetti finanziari esposti anche in tre Tabelle:

- la Tabella 1 si sostanzia in un riepilogo complessivo degli effetti delle misure relative ad ammortizzatori sociali, con riferimento alle tutele per disoccupazione, e relativo assetto di finanziamento nonché delle misure relative alle modifiche della disciplina contributiva in materia di tipologie contrattuali aventi impatto finanziario;
- le Tabelle 2 e 3 evidenziano le valutazioni specifiche rispettivamente nei due settori indicati in Tabella 1 (ammortizzatori sociali con riferimento alle tutele per disoccupazione e modifiche alla disciplina contributiva in materia di tipologie contrattuali).

In ogni caso, come anche rappresentato in seguito, in relazione alle discipline di cui alla Sezione II e III del Capo IV dirette ad estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori attualmente non coperti dagli interventi di integrazione salariale ovvero a introdurre tutele per i lavoratori anziani (esodi

incentivati), pur rilevandosi per i saldi di finanza pubblica le stesse disposizioni neutrali sul piano finanziario, si fa presente quanto segue:

- a) trattandosi di estensione di assicurazioni previdenziali, in ogni caso le disposizioni sono dirette ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) e in particolare per prestazioni sociali in denaro in via aggiuntiva a quanto già specificatamente quantificato nella presente relazione tecnica ed evidenziato in Tabella 1 in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali limitatamente alle tutele per disoccupazione. Tale maggiore spesa trova compensazione in termini di saldi di finanza pubblica nel relativo finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;
- b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi bilaterali e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle singole diverse voci del Conto economico delle PA.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 1 - Riepilogo stima effetti finanziari disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(valori in mln di euro)										
Revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione										
Maggiori oneri per prestazioni	0,0	-2.171,0	-3.192,0	-2.879,0	-2.918,0	-2.508,0	-2.916,0	-2.996,0	-2.967,0	-3.016,0
Maggiori oneri per contribuzione figurativa totale	0,0	-568,0	-894,0	-772,0	-766,0	-322,0	-426,0	-432,0	-479,0	-509,0
	0,0	-2.739,0	-4.086,0	-3.651,0	-3.684,0	-2.830,0	-3.342,0	-3.328,0	-3.446,0	-3.525,0
Revisione del finanziamento										
Maggiori entrate contributive al lordo effetto fiscale	(0,0)	(854,0)	(1.349,0)	(1.385,0)	(1.412,0)	(1.180,0)	(1.251,0)	(1.318,0)	(1.437,0)	(1.559,0)
al netto effetto fiscale	0,0	854,0	976,0	955,0	1.060,0	822,0	999,0	992,0	1.095,0	1.175,0
Tipologie contrattuali										
Incremento aliquote iscritti gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/95										
Maggiori entrate lordo fisco	(0,0)	(304,0)	(608,0)	(912,0)	(1.216,0)	(1.520,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)
Maggiori entrate netto fisco	0,0	280,0	468,0	702,0	936,0	1.170,0	1.404,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Maggiore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(0,0)	(0,0)	(-2,4)	(-5,9)	(-20,0)	(-45,9)	(-55,3)	(-70,6)	(-90,6)	(-110,6)
Maggiore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	0,0	0,0	-2,0	-5,0	-17,0	-39,0	-47,0	-60,0	-77,0	-94,0
Effetto complessivo	0,0	280,0	466,0	697,0	919,0	1.131,0	1.357,0	1.290,0	1.273,0	1.256,0
Entrate non contabilizzate per disciplina contabile e per effetto di travaso verso tipologie contrattuali a più basso costo										
lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-272,0)	(-348,0)	(-501,0)	(-325,0)	(-325,0)	(-325,0)
netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-266,0	-366,0	-250,0	-250,0	-250,0
Revisione contratti di apprendistato e di inserimento lavorativo										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-101,0)	(-308,0)	(-605,0)	(-733,0)	(-1.100,0)	(-1.114,0)	(-1.133,0)	(-1.153,0)	(-1.174,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-101,0	-264,0	-489,0	-627,0	-893,0	-770,0	-852,0	-867,0	-881,0
Sostegno alla genitorialità										
Maggiori prestazioni	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riduzione fondo art. 24, comma 27 legge 214/2011	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maggiore contribuzione figurativa	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE EFFETTI SALDO SNF	0,0	-1.719,0	-2.921,0	-2.501,0	-2.482,0	-2.038,0	-2.142,0	-2.148,0	-2.195,0	-2.225,0
TOTALE EFFETTI INDEBITAMENTO NETTO	0,0	-1.138,0	-2.014,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0
di cui										
prestazioni	0,0	-2.236,0	-3.259,4	-2.949,9	-2.938,0	-2.553,9	-2.971,3	-2.966,6	-3.057,6	-3.126,6
entrate contributive	0,0	1.057,0	1.649,0	1.692,0	1.623,0	1.252,0	1.460,0	1.684,0	1.783,0	1.884,0
entrate fiscali indotte	0,0	-24,0	-468,6	-523,1	-401,0	-414,1	-204,7	-433,4	-441,4	-473,4
riduzione fondo art. 24, comma 27 legge 214/2011	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RISORSE A COPERTURA IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO	0	1138,1	2014,5	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6	1716,6
SALDO IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO	0,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

(*) Con riferimento agli effetti finanziari del disegno di legge in esame in ogni caso si fa presente, in relazione alle discipline delle Sezioni II e III del Capo IV dirette ad estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori non coperti dagli interventi di integrazione salariale ovvero a introdurre tutele per i lavoratori anziani (esodi incentivati), pur rilevandosi per i saldi di finanza pubblica le stesse neutrali sul piano finanziario, quanto segue:

a) trattandosi di estensione di assicurazioni previdenziali, da tali disposizioni consegue un aumento della spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) in particolare per prestazioni sociali in denaro in via aggiuntiva a quanto già specificatamente quantificato nella presente relazione tecnica ed evidenziato in Tabella in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali limitatamente alle tutele per disoccupazione. Tale maggiore spesa trova compensazione in termini di saldi di finanza pubblica nel relativo finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;

b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi bilaterali e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle singole diverse voci del Conto economico delle PA.

1) Ammortizzatori sociali

Gli interventi previsti mirano a:

- A) riordinare e potenziare le tutele in caso di perdita involontaria del posto di lavoro;
- B) potenziare la tutela per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi;
- C) prevedere il finanziamento di interventi in deroga alla legislazione vigente per la gestione della transizione di breve periodo
- D) estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori attualmente non coperti dalla Cassa integrazione;
- E) estendere strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento.

La proposta di riforma si articola su tre pilastri:

- Assicurazione sociale per l'Impiego (ASPI)
- Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)
- Strumenti di gestione degli esuberi strutturali

1.A) Revisione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali nei casi di licenziamento (Capo IV, Sezione I, articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39)

Descrizione sintetica nuova normativa

La riforma si caratterizza, a regime, rispetto all'attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria del settore non agricolo, per un incremento dell'ambito soggettivo di copertura.

Dal punto di vista degli importi e delle durate vi è un incremento rispetto a quanto attualmente riconosciuto dall'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e un assorbimento, a regime, dell'indennità di mobilità.

La nuova **Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)** è destinata a sostituire, a regime, i seguenti istituti oggi vigenti:

- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione non agricola ordinaria a requisiti normali;
- indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- indennità di disoccupazione speciale edile

ASPI

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione si riferisce a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricoli e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, etc.) delle pubbliche amministrazioni.

Requisiti di lavoro

Si confermano i requisiti di accesso attualmente vigenti per l'accesso all'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria a requisiti normali: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio

Durata massima:

La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 è la seguente:

- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 14 mesi per i soggetti con

età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento);

- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal **1° gennaio 2016** è la seguente:

- 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a cinquantacinque anni
- 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

Per l'intero periodo di percezione della prestazione è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Importo della prestazione

In primo luogo con riferimento all'ASPI è prevista l'eliminazione del massimale basso (931,28 euro nel 2012); resta il massimale alto (1.119,32 euro nel 2012 rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI)

Per quanto riguarda il computo della prestazione iniziale ASPI:

- percentuale di commisurazione a scaglioni:
 - 75% fino alla retribuzione pari per l'anno 2013, anno iniziale, a 1.180 euro (successivamente lo stesso è previsto sia rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI);
 - 25% per la parte di retribuzione superiore a al predetto limite e fino al massimale;
- riduzione del 15% dell'indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi

MINIASPI

Di fatto sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L'indennità viene pagata nel momento dell'occorrenza del periodo di disoccupazione e non l'anno successivo.

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili). L'indennità è calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASPI.

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

L'indennità è riconosciuta mensilmente.

CONTRIBUZIONE ASPI

Dal 1° gennaio 2013:

- La contribuzione estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione della nuova indennità è determinata nella seguente misura:
 - aliquota pari a 1,31% per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato (è mantenuta l'attuale misura di aliquota di copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria)¹
 - aliquota aggiuntiva (addizionale) del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato. L'aliquota aggiuntiva di 1,4% non si applica:
 - ai lavoratori assunti in sostituzioni di altri lavoratori;
 - ai lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;
 - agli apprendisti (in quanto contratti di lavoro a tempo indeterminato).

¹ Restano pertanto in vigore le eventuali riduzioni del costo del lavoro operate dalla legge n. 388/2000 (art. 120) e 266/2005 (art. 1, comma 361) nonché le misure compensative di cui al D.L. 203/2005.

- in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato è prevista una restituzione pari all'aliquota aggiuntiva (addizionale) versata, con un massimo di 6 mensilità;
- è inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all'Inps all'atto del licenziamento nei casi diversi da dimissioni (solo per rapporti a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato), pari al 50% dell'indennità mensile iniziale per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine). Dal 1° gennaio 2017 tale contributo è potenziato nei casi di licenziamenti collettivi non conseguenti da accordi sindacali.

La contribuzione sopra descritta sostituirà le seguenti aliquote oggi a carico dei datori di lavoro:

— Disoccupazione involontaria (dal 1° gennaio 2013)	1,31%
— Aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile (a regime, dal 1° gennaio 2017)	0,80%
— Mobilità (a regime dal 1° gennaio 2017)	0,30%

PASSAGGIO GRADUALE DA INDENNITÀ DI MOBILITÀ A ASPI

Con riferimento all'indennità di mobilità la stessa rimane in vigore solo per i collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 con un progressivo ridimensionamento delle durate massime legali fino al pieno assorbimento dal 1° gennaio 2017 nell'ambito ASPI.

Nel dettaglio la disposizione prevede quanto segue.

Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223/1991 il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa legge n. 223/1991 è ridefinito nei seguenti termini:

- a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Per quanto riguarda gli importi nel periodo transitorio sopra descritto permangono in vigore le attuali regole di determinazione degli importi dell'indennità di mobilità.

Coerente alla soppressione dell'istituto dell'indennità di mobilità e delle relative liste di mobilità dal 1° gennaio 2017 sono soppressi gli istituti di incentivazione all'assunzione degli iscritti nelle liste di mobilità (articolo 8 e articolo 25, comma 9, legge n. 223/1991).

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 2 - Analisi stima effetti finanziari disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e relativo finanziamento (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

		(valori in mln di euro)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione											
1.1) Introduzione ASPi											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-1.247,0	-1.985,0	-2.123,0	-3.178,0	-3.857,0	-4.433,0	-4.613,0	-4.647,0	-4.691,0
	contribuzione figurativa	0,0	-384,0	-605,0	-868,0	-1.352,0	-1.688,0	-1.922,0	-1.961,0	-2.040,0	-2.103,0
	totale	0,0	-1.631,0	-2.590,0	-2.791,0	-4.530,0	-5.545,0	-6.355,0	-6.574,0	-6.687,0	-6.794,0
1.2) Eliminazione graduale Indennità di mobilità e disoccupazione speciale edile											
	prestazioni e relativi anf	0,0	0,0	0,0	71,0	780,0	1.453,0	1.564,0	1.592,0	1.620,0	1.648,0
	contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	982,0	1.069,0	1.096,0	1.124,0	1.152,0
	totale	0,0	0,0	0,0	121,0	1.280,0	2.435,0	2.633,0	2.688,0	2.744,0	2.800,0
1.3) Introduzione MINIASPI											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-262,0	-412,0	-98,0	-100,0	-100,0	-100,0	-104,0	-107,0	-111,0
	contribuzione figurativa	0,0	250,0	200,0	300,0	303,0	306,0	309,0	312,0	315,0	318,0
	totale	0,0	-12,0	-212,0	202,0	203,0	206,0	209,0	208,0	208,0	207,0
1.4) Rifinanziamento ammortizzatori in deroga in fase transitoria											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-600,0	-600,0	-420,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	contribuzione figurativa	0,0	-400,0	-400,0	-280,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	totale	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-700,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5) Razionalizzazione prestazioni cigs											
	prestazioni e relativi anf	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	119,0	121,0	123,0	125,0	127,0
	contribuzione figurativa	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	116,0	118,0	121,0	122,0	124,0
	totale	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	235,0	239,0	244,0	247,0	251,0
1.6) Maggiore ricorso indennità mobilità nel breve periodo											
	prestazioni e relativi anf	0,0	-47,0	-146,0	-245,0	-191,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	contribuzione figurativa	0,0	-34,0	-89,0	-174,0	-115,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	totale	0,0	-81,0	-235,0	-419,0	-306,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7) Messa a regione indennità portuali											
	prestazioni	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
1.8) Maggiori oneri per anticipo pensionamento											
	prestazioni	0,0	0,0	-34,0	-49,0	-242,0	-250,0	-247,0	-73,0	-137,0	-168,0
2) Revisione degli istituti di finanziamento											
2.1) Addizionale contributiva 1,4% lavoratori a tempo determinato e estensione della contribuzione base (1,31% per intero) ad apprendisti - esclusione dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva dei lavoratori stagionali											
	lordo fisco	(0,0)	(611,0)	(630,0)	(652,0)	(665,0)	(678,0)	(692,0)	(705,0)	(719,0)	(734,0)
	netto fisco	0,0	611,0	363,0	490,0	498,0	509,0	520,0	530,0	541,0	551,0
2.2) Finanziamento con contributo di ingresso da parte del datore di lavoro e potenziamento dal 2017 per licenziamenti collettivi (senza accordi sindacali)											
	lordo fisco	(0,0)	(243,0)	(770,0)	(786,0)	(801,0)	(1.133,0)	(1.156,0)	(1.179,0)	(1.208,0)	(1.239,0)
	netto fisco	0,0	243,0	664,0	494,0	602,0	930,0	810,0	886,0	909,0	931,0
2.3) Restituzione 1,4% nel limite 6 mesi trasformati a tempo indeterminato											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(-51,0)	(-53,0)	(-54,0)	(-55,0)	(-56,0)	(-57,0)	(-58,0)	(-60,0)
	netto fisco	0,0	0,0	-51,0	-29,0	-40,0	-41,0	-42,0	-43,0	-44,0	-45,0
2.4) Assorbimento contribuzione addizionale edile											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-120,0)	(-123,0)	(-125,0)	(-126,0)	(-130,0)
	netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-70,0	-94,0	-96,0	-98,0
2.5) Soppressione dal 2017 intero finanziamento mobilità a carico detori di lavoro (sia 0,30% sia contributo attivazione)											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-506,0)	(-616,0)	(-684,0)	(-704,0)	(-724,0)
	netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,0	-397,0	-509,0	-521,0	-545,0
2.6) Soppressione dal 2017 incentivi contributivi assunzione da liste di mobilità											
	lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(50,0)	(200,0)	(300,0)	(400,0)	(500,0)
	netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	178,0	222,0	306,0	381,0
2.7) Modifica legislativa di destinazione dell'addizionale di 3 euro di cui all'articolo 6-quater, comma 3, DL 7/2005, convertito con legge n. 43/2005 con conseguente soppressione per via legislativa dell'attuale ragione di spesa finanziata da tale addizionale (prestazioni fondo solidarietà trasporto aereo)											
	prestazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0
Sintesi effetti (tab. 2)											
	SNF	0,0	-1.885,0	-3.110,0	-2.696,0	-2.624,0	-2.008,0	-2.343,0	-2.336,0	-2.351,0	-2.350,0
	indebitamento netto	0,0	-1.317,0	-2.216,0	-1.924,0	-1.858,0	-1.666,0	-1.917,0	-1.904,0	-1.872,0	-1.841,0
di cui											
	prestazioni	0,0	-2.171,0	-3.192,0	-2.879,0	-2.918,0	-2.508,0	-2.916,0	-2.896,0	-2.967,0	-3.016,0
	contribuzione figurativa	0,0	-568,0	-894,0	-772,0	-766,0	-322,0	-426,0	-432,0	-479,0	-509,0
	totale oneri	0,0	-2.739,0	-4.086,0	-3.651,0	-3.684,0	-2.830,0	-3.342,0	-3.328,0	-3.446,0	-3.525,0
	entrate contributive	0,0	854,0	1.349,0	1.385,0	1.412,0	1.180,0	1.251,0	1.318,0	1.437,0	1.559,0
	effetto fiscale indotto	0,0	0,0	-373,0	-430,0	-352,0	-358,0	-252,0	-326,0	-342,0	-384,0

La valutazione complessiva degli effetti risente delle diverse interazioni tra gli attuali istituti e la nuova normativa ipotizzata nonché delle estensioni previste dalla medesima proposta normativa.

Elementi quantitativi ai fini delle valutazioni finanziarie

ASPI

Di fatto è previsto che sostituisca l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e l'indennità di mobilità.

Con riferimento a tali due istituti si fa presente quanto segue.

Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali

Normativa vigente

Misura trattamento: è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro per i primi 6 mesi, è fissata al 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi².

Durata trattamento:

- la durata massima legale è 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni;
- la durata massima legale è 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni.

Elementi quantitativi sui nuovi accessi:

Situazione attuale

2008: circa 600.000 + circa 70.000 ds edile

2009: circa 950.000 + circa 35.000 ds edile (per travaso in ordinaria)

2010: circa 950.000 + circa 13.000 ds edile (per travaso in ordinaria)

2011: non inferiore a 2010 ;

2012: in crescita rispetto a 2011 (confermato da primi mesi dell'anno)

Previsioni 2013-2015

Mediamente attorno a 900/950.000 annui complessivamente, in presenza di contesto occupazionale comunque non particolarmente dinamico

Previsioni medio termine

Nel medio termine si prevede una riduzione dei nuovi accessi in disoccupazione ordinaria per arrivare prudenzialmente a circa 800.000.

Estensione platea per effetto modifica normativa

La nuova normativa estende l'istituto a talune categorie (in primo luogo agli apprendisti). Inoltre va computato un contenuto "effetto attrazione" per soggetti che in possesso dei requisiti di lavoro in assenza della norma avrebbero optato per altri istituti. Complessivamente in via aggiuntiva si stimano circa 120/125.000 nuovi accessi annui a regime (circa 90.000 nuovi accessi annui nella fase transitoria).

Indennità di mobilità

Normativa vigente

Misura trattamento: Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile³. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

Durata trattamento:

In dipendenza di età e ubicazione azienda:

- fino a 39 anni: 12 mesi centro nord e 24 mesi sud,
- da 40 fino a 49 anni: 24 mesi centro nord e 36 mesi sud,
- da 50 anni: 36 mesi centro nord e 48 mesi sud.

Elementi quantitativi sui nuovi accessi:

² Nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2012 è di € 931,28 elevato a € 1.119,32 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.014,77.

³ L'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2012 è di € 931,28 mensili (€ 876,89 al netto della riduzione del 5,84%), elevato a € 1.119,32 mensili (€ 1.053,95 al netto della riduzione del 5,84%) per i lavoratori con una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.014,77 mensili.

2008: circa 60.000
 2009: circa 75.000
 2010: circa 95.000
 2011: a livelli leggermente inferiori a quelli 2010 ;
 2012: non inferiore a 2011 (confermato da primi mesi dell'anno)

Strutturalmente è prevista una convergenza a livelli di nuovi accessi attorno ai 70/80.000
 La collettività in esame una volta chiuso il periodo transitorio confluiscono nel nuovo regime dell'indennità di disoccupazione.

Confronto tra importi unitari in euro 2012 tra i diversi istituti

Di seguito a livello indicativo atualizzando in euro 2012 il livello retributivo mensile soglia di 1.180 euro previsto per l'anno 2013 (successivamente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo) si rappresenta un confronto tra gli importi iniziale delle tipologie di prestazione in esame:

Confronto tra gli importi iniziali mensili di ASPI, Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e Indennità di mobilità (valori in euro 2012)

Livello retributivo	Stima importo iniziale ASPI	Importo iniziale ds ordinaria	Importo iniziale indennità di mobilità
1.000	750	600	753
1.100	825	660	829
1.200	875	720	877
1.300	900	780	877
1.400	925	840	877
1.500	950	900	877
1.600	975	931	877
1.700	1.000	931	877
1.800	1.025	931	877
1.900	1.050	931	877
2.000	1.075	931	877
2.100	1.100	1.119	1.054
2.200	1.119	1.119	1.054
2.300	1.119	1.119	1.054
2.400	1.119	1.119	1.054
2.500	1.119	1.119	1.054

Ulteriori elementi sulla metodologia di computo degli effetti finanziari

Ai fini del computo degli effetti finanziari si è altresì tenuto conto dei seguenti aspetti:

- per quanto attiene la ripartizione di una leva di soggetti che accedono all'indennità di disoccupazione attualmente circa il 20% ha un'età pari o superiore a 50 anni e circa il 10% un'età pari o superiore a 55 anni. Nel medio periodo è stato prudenzialmente ipotizzato un incremento della percentuale con età pari o superiore a 55 anni per tener anche conto dell'effetto indotto derivante dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento;
- per quanto attiene la permanenza media in percezione del trattamento di disoccupazione, si fa presente che attualmente la durata media di prestazione si attesta in circa 5 mesi, per effetto del raggiungimento della durata massima legale per circa il 25/30% dei soggetti;

- prudenzialmente è stato ipotizzato, a regime, anche un effetto di attrazione per i maggiori importi riconosciuti nella durata media di utilizzo pari a circa un mese in media⁴ (effetto in parte già sperimentato anche a seguito degli incrementi più contenuti dei trattamenti riconosciuti in passato), nel mentre per la quota di soggetti che attualmente manifesta la propensione all'utilizzo della durata massima legale, la stessa propensione è stata prudenzialmente mantenuta con riferimento alle nuove durate legali dell'ASPI;
- per i soggetti che a regime transitano dall'istituto dell'indennità di mobilità (attualmente mediamente circa il 40% di tali soggetti possiede un'età pari o superiore a 50 anni) ad ASPI è stato previsto l'utilizzo delle durate massime legali;
- nell'ambito della valutazione finanziaria dei diversi effetti di interazione delle disposizioni in esame, sono inglobati, prudenzialmente, gli effetti di breve periodo di un maggior ricorso all'indennità di mobilità per effetto della possibilità di eventuale accelerazione dell'utilizzo dell'istituto della mobilità medesima, programmato in esaurimento in termini di nuovi accessi a partire dal 2017, (nell'ipotesi nel periodo transitorio di circa 8.000 accessi annui);
- nell'ambito della valutazione finanziaria dei diversi effetti di interazione delle disposizioni in esame, sono inglobati, prudenzialmente, gli effetti di anticipo del pensionamento derivante da una maturazione di maggiore anzianità contributiva nello stato di disoccupazione per effetto delle maggiori durate previste. Tale effetto è previsto prudenzialmente in dimensione superiore nel transitorio in relazione anche alla accelerazione nell'incremento dei requisiti dell'accesso alla prestazione.

MINIASPI

L'istituto di fatto sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti non agricola, come da ultimo potenziata in base alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 247/2007.

Dal punto di vista della prestazione il sostanziale raddoppio dell'indennità giornaliera (attualmente pari al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni) risulta strutturalmente compensato dal dimezzamento della durata riconosciuta. Tale ultima circostanza comporta, rispetto alla normativa vigente, un contenimento degli oneri per contribuzione figurativa (e per assegni al nucleo familiare).

Rispetto alla normativa vigente, viceversa, costituiscono elementi di onerosità le seguenti innovazioni:

- l'effetto transitorio di un maggior onere per prestazioni per i primi due anni (tenuto anche conto del passaggio da una liquidazione in un'unica soluzione ad una liquidazione mensile) in quanto cambia la regola di erogazione. Infatti, attualmente nell'anno *n* si erogano le prestazioni maturate nell'anno solare *n-1*, mentre con la MINIASPI si passa dal criterio dell'anno solare precedente al criterio dell'anno mobile per cui, ad esempio, nel 2013 (e anche nel 2014 tenuto conto della diluizione dell'effetto per il passaggio alla liquidazione mensile) non solo viene erogato quanto maturato nel 2012 ma vi possono essere soggetti che maturano in corso d'anno nuove prestazioni (nell'anno mobile trascorso) con quindi anticipo dei tempi di erogazione rispetto alla normativa vigente;
- l'eliminazione del requisito del biennio di assicurazione con effetto in particolare nei primi anni e in parte strutturalmente. Attualmente (2011-2012) la spesa per prestazioni a normativa vigente si attesta attorno ai 900 mln di euro annui (crescente nel tempo in linea anche con l'andamento delle retribuzioni) ed è stimato per effetto di tale innovazione un incremento di circa il 10/15%.

CONTRIBUZIONE ASPI

Per quanto attiene la revisione degli istituti di finanziamento del regime degli ammortizzatori sociali prevista dal disegno di legge in esame le stime degli effetti finanziari tengono conto, tra l'altro, dei seguenti parametri e stime:

⁴ Circa mezzo mese in media nella fase transitoria.

- gettito contribuito 0,3% relativo a indennità di mobilità: circa 350 mln di euro (consuntivo 2010);
- gettito contribuito art. 5 legge 223/1991: circa 200/290 mln di euro (consuntivi 2009 e consuntivo 2010 in relazione al grado di utilizzo dell'istituto, particolarmente elevato nel periodo);
- gettito contribuito 0,8% addizionale edile (legge 427/75): circa 110 mln di euro (consuntivo 2010);
- minori entrate contribuzione per incentivi assunzioni da liste mobilità a legislazione vigente (art. 8 e art. 25, c. 9, legge n. 223/91): circa 500 mln di euro in media annua nel triennio 2008-2010;
- stima monte retributivo soggetto a addizionale 1,4%: circa 30 mld di euro (2013);
- stima monte retributivo apprendisti soggetto a aliquota base 1,31%: circa 8 mld di euro (2013);
- il gettito derivante dal contributo di licenziamento da versare all'Inps all'atto del licenziamento nei casi diversi da dimissioni (solo per rapporti a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato), pari al 50% dell'indennità mensile iniziale per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine), è stato computato in modo prudenziale stante le limitazioni previste, considerando a regime la misura massima (delle tre mensilità) solo per i lavoratori provenienti dalla collettività della mobilità (ad una parte dei quali si applica anche a regime, dal 1° gennaio 2017, l'addizionale nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale);
- è stato computato l'effetto fiscale indotto (con il meccanismo del saldo-acconto con riferimento alla contribuzione a carico dei datori di lavoro).

ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme di cui all'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005 sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell'Inps, a parziale finanziamento degli incrementi di spesa derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali in esame.

Sulla base dei dati amministrativi e prudenzialmente mantenendo costanti nominalmente gli importi, dalla disposizione conseguono i seguenti effetti positivi sulla finanza pubblica pari a 194 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Gli effetti positivi per la finanza pubblica e pertanto utilizzabili a parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalle complessive disposizioni di revisione degli istituti di ammortizzatori sociali si sostanziano nel venir meno, a seguito della norma in esame, della ragione di spesa finanziata a legislazione vigente dall'addizionale in esame con contestuale possibilità di destinazione della stessa al finanziamento dei maggiori oneri a carico della GIAS in ambito INPS per effetto della revisione degli istituti di ammortizzatori sociali come previsto dal disegno di legge in esame.

RAZIONALIZZAZIONE PRESTAZIONI CIGS

Dal 1° gennaio 2016 è soppressa la possibilità di riconoscere la CIGS in relazione alla causale per procedura concorsuale con cessazione di attività (art. 3, L. 223/1991). Ciò al fine di eliminare i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro. Tenuto conto che la predetta causale dà luogo attualmente, sulla base dei dati amministrativi, ad una spesa pari a circa il 15% della complessiva spesa per cigs sostenuta a legislazione vigente, ne conseguono le economie indicate.

1.B) Potenziamento indennità per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Capo IV, Sezione I, articoli 35, 39)

La disposizione prevede il potenziamento e la messa a regime dell'indennità per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del dlgs n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della n. 335/1995.

In particolare la disposizione prevede, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, con legge n. 2/2009, che:

- a) a decorrere dall'anno 2013, sia riconosciuta una indennità ai soggetti in esame, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
 - abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
 - con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
 - abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;
 - risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.
- b) l'indennità sia pari a una somma del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Tale indennità è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore;
- c) restino fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del DL n. 185/2008, convertito con modificazioni, con legge n. 2/2009;
- d) con effetto dal 1° gennaio 2013 siano soppresse le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 DL n. 185/2008, convertito con modificazioni, con la legge n. 2/2009.

A **titolo esemplificativo**, in euro 2012, si riporta un esercizio di determinazione degli importi delle indennità prendendo a riferimento il valore per il 2012 del minimale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (14.930 euro per l'anno 2012):

(valori in euro 2012 parametrati al minimale 2012 pari a 14930 euro)		
mesi accreditati	Compensi lordi	Misura indennità
4	4.976,67	2.986,00
5	6.220,83	3.732,50
6	7.465,00	4.479,00
7	8.709,17	3.732,50
8	9.953,33	2.986,00
9	11.197,50	2.239,50
10	12.441,67	1.493,00
11	13.685,83	746,50
12	14.930,00	-

Dalla disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che la concessione dell'indennità avviene nel limite di risorse già previste a legislazione vigente e in riferimento alle quali vengono soppressi altri istituti previsti a valere sulle medesime risorse in quanto inglobati nella complessiva revisione degli ammortizzatori sociali come disciplinata dal presente disegno di legge.

1.C) Finanziamento di interventi in deroga alla legislazione vigente per la gestione della transizione di breve periodo(Capo IV, Sezione I, articolo 37)

La disposizione è diretta a rifinanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di euro 400 milioni di euro per l'anno 2016. Tale rifinanziamento è destinato, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016, alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga. Tenuto conto che trattasi di interventi che prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa, la quale non ha immediato effetto in termini di indebitamento netto, l'onere in termini di indebitamento netto connesso a maggiori prestazioni sociali da erogare risulta ridotto limitato alle sole prestazioni al netto della citata contribuzione

figurativa, stimando, considerando la tipologia di interventi adottati e le limitazioni ai trattamenti previste, di un'incidenza media sul complessivo onere del 40% circa per quanto concerne la contribuzione figurativa medesima.

1.D) Modifiche ed estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro (Capo IV, Sezione II, articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

MESSA A REGIME DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER ALCUNI SETTORI

La disposizione mette a regime le estensioni dell'ambito della Cassa Integrazione Straordinaria rinnovate annualmente con riferimento a:

- imprese del commercio tra 50 e 200 dipendenti;
- agenzie di viaggio sopra i 50;
- imprese di vigilanza sopra i 15

Si estende a tali settori la contribuzione dello 0,9%.

Tenuto conto che il rifinanziamento che solitamente viene annualmente destinato (45 mln di euro) alla proroga di tali interventi ingloba la proroga annuale dell'indennità di mobilità e che tale importo rappresenta in sostanza l'eccedenza di oneri (inclusa la contribuzione figurativa) proprio afferente all'istituto dell'indennità di mobilità, si può ritenere che la messa a regime per i settori in argomento della cassa integrazione guadagni straordinaria con la relativa contribuzione non comporti un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

MESSA A REGIME INDENNITÀ PER LE GIORNATE DI MANCATO AVVIAMENTO AL LAVORO PER I LAVORATORI DELLE SOCIETÀ DERIVATE DALLA TRASFORMAZIONE DELLE COMPAGNIE PORTUALI.

La disposizione mette a regime l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali con contestuale obbligo, per le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri stimati in 15 mln di euro annui, tenuto anche conto del limite di spesa annualmente destinato alla proroga dell'istituto (prudenzialmente considerato nella misura maggiore).

E' infine confermata a regime l'applicazione della normativa CIGS ai settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.

FONDI DI SOLIDARIETÀ'

Allo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, rispettando al contempo le specificità settoriali, viene definita una cornice giuridica per l'istituzione, presso l'Inps, di fondi di solidarietà. I fondi prevedono il finanziamento della prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Si prevede che i fondi di solidarietà siano istituiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale.

Funzionamento e obblighi dei Fondi:

- obbligo di bilancio in pareggio;

- impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse;
- modifiche al regolamento in relazione alla misura dell'aliquota possono essere adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze in maniera da garantire il pareggio anche sulla base di bilanci di previsione pluriennali. In ogni caso i Ministeri vigilanti possono adeguare l'aliquota contributiva in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, con decreto direttoriale
- contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3);
- l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti;
- per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale, un fondo di solidarietà residuale, con le seguenti regole:
 - prestazione di importo pari all'integrazione salariale;
 - contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3);
 - durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile;
 - causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria
- nei Fondi di solidarietà bilaterali, sempre attraverso finanziamento tramite contribuzione, possono essere sviluppate anche le tutele afferenti:
 - assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro integrativa rispetto a ASPI;
 - assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.Con riferimento alle predette tutele i Fondi possono essere attivati anche in settori coperti dalla tutela per integrazione salariale.
- è prevista la riconversione nell'ambito dei Fondi di solidarietà regolati dalla cornice giuridica definita dal presente disegno di legge degli attuali Fondi di solidarietà esistenti (tra i quali anche quelli ex-legge 662/1996).

Con riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni in esame si fa presente quanto segue:

- a) trattasi di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica dirette, trattandosi di estensione certe di assicurazioni previdenziali (per l'operare comunque del fondo residuale in assenza di accordi), in ogni caso ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) per prestazioni sociali in denaro (in via aggiuntiva a quanto già quantificato nella presente relazione tecnica in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali per disoccupazione) con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;
- b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle diverse voci del Conto economico delle PA.

1.E) Misure in materia di protezione dei lavoratori anziani(Capo IV, Sezione II, articolo 52)

La disposizione prevede una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro.

E' prevista la facoltà delle aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati ad incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Nel dettaglio:

- requisiti dei lavoratori: lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento anticipato e di vecchiaia nei successivi 4 anni, sulla base della normativa vigente;
- requisiti aziendali: presentazione di idonee garanzie da parte dell'azienda (es. fidejussione bancaria);
- contribuzione: obbligo dell'azienda a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa;
- prestazione: prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti;

Con riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni in esame si fa presente quanto segue:

- a) trattasi di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica dirette in ogni caso, se attuate, ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) per prestazioni sociali in denaro (in via aggiuntiva a quanto già quantificato nella presente relazione tecnica in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali per disoccupazione) con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;
- b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle diverse voci del Conto economico delle PA.

2) Tipologie contrattuali e incentivi all'assunzione**2.F) Incremento aliquote contributive pensionistiche per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Capo IV, Sezione I, articolo 36)**

La disposizione prevede dal 1° gennaio 2013:

- a) l'incremento di 1 punto percentuale l'anno dell'aliquota contributiva pensionistica (dal 27% del 2012 al 33% dal 2018) corrisposta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche, e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche al fine di conseguire il pieno allineamento con il livello dell'aliquota pensionistica per i lavoratori dipendenti;
- b) l'incremento di 1 punto percentuale l'anno dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti iscritti rispetto a quelli indicati in a), e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche (dal 18% del 2012 al 24% dal 2018) al fine di conseguire il pieno allineamento con il livello dell'aliquota pensionistica per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS

Gli effetti finanziari della disposizione (indicati sia in Tabella n. 1 sia in Tabella n. 3) sono valutati sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

a) Lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche

- stima monte redditi lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche: circa 18,2 mld di euro nel 2011;
- gli effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente sono computati con il meccanismo del saldo-acconto

b) Rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95

- stima monte redditi rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 anno 2011: circa 12,7 mld di euro;

c) Aliquote contributive di finanziamento e di computo a seguito della disposizione in esame

Anno	aliquota non iscritti ad altra gestione	aliquota iscritti ad altra gestione
2013	28	19
2014	29	20
2015	30	21
2016	31	22
2017	32	23
dal 2018	33	24

d) valutazione di effetti di contenimento nello sviluppo temporale dei soggetti interessati e dei relativi monti reddituali

Al fine di tener conto della possibile contrazione del numero di soggetti iscritti alla gestione previdenziale in esame anche per effetto delle disposizioni presenti nel disegno di legge in esame, in sede di previsione degli effetti:

- c) prudenzialmente si è provveduto ad eliminare dal monte redditi la quota afferente agli iscritti in quanto associati in partecipazione;
- d) con riferimento ai monti reddituali risultanti è stata applicata l'invarianza in termini nominali

Invero tali effetti finanziari vengono contabilizzati in via prudenziale in modo parziale per tenere altresì conto dei seguenti aspetti:

- a) in particolare nel periodo transitorio va computato in via prudenziale l'effetto di interazione anche con tipologie contrattuali che possono risultare più appetibili per un minor costo del lavoro (come anche di seguito rappresentato);
- b) in via strutturale va comunque considerato che l'effetto positivo a regime è necessario per compensare nel medio-lungo periodo la maggiore spesa pensionistica conseguente dall'aumento contributivo di cui alla norma in esame.

Per gli aspetti sopra rappresentati dal 2016 una quota pari in media a circa il 20/21% delle maggiori entrate contributive non è computata a copertura neppure nell'ambito delle proiezioni entro il periodo decennale.

2.G) Modifiche in materia di apprendistato e di assunzione con contratti incentivati (Capo II, articoli 4 e 5 e Capo IV, Sezione II, articoli 53 e 54)

MISURE IN MATERIA DI APPRENDISTATO

La disposizione è diretta con effetto dal 1° gennaio 2013 e con riferimento alle nuove assunzioni decorrenti dalla predetta data a:

- estendere il limite assunzionale per nuovi apprendisti da 1 a 1 al rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro;
- subordinare le nuove assunzioni con contratto di apprendistato alla verifica della prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (stabilizzazione nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione di almeno il cinquanta per cento dei lavoratori in apprendistato assunti dallo stesso datore di lavoro (dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel periodo transitorio di tre anni la percentuale di stabilizzazione minima è fissata al trenta per cento;
- prevedere una durata minima di 6 mesi per apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste nel dlgs. n. 167/2011.

Sulla base dei seguenti elementi di contesto:

- numero medio di lavoratori apprendisti 2010/2011: circa 500.000 (circa 600.000 nel biennio precedente);
 - minori entrate per attuali incentivi assunzioni in apprendistato: in media nel triennio 2008-2010 circa 2 mld di euro annui (con una decrescita nel 2010 conseguente a circa 1,7 mld per effetto della riduzione nell'ultimo biennio del numero di tali lavoratori);
 - minori entrate per attuale incentivo a stabilizzazione (1 anno) contratti di apprendistato: circa 340 mln di euro annui (consuntivo 2010), per un numero medio annuo di circa 90/100.000 lavoratori
- si è comunque stimato che dalle complessive modifiche derivi un ulteriore sviluppo dei contratti di apprendistato con la stima di minori entrate contributive (indicate nella Tabella n. 3) da ascrivere alle seguenti ipotesi:
- un ulteriore sviluppo dell'istituto della stabilizzazione (prosecuzione per un anno della contribuzione agevolata) in virtù del vincolo all'assunzione di nuovi apprendisti ad una quota (50%, nel transitorio 30%) di apprendisti stabilizzati, tenuto conto della capienza comunque presente si valuta un incremento di minori entrate dovute allo sviluppo di tale istituto di circa 250 mln di euro a regime (dal terzo/quarto anno);
 - un incremento di nuove assunzioni per apprendistato graduale (in particolare dal secondo anno) e pur in presenza del vincolo di stabilizzazione del 50% per effetto dell'ampliamento dei limiti assunzionali da 1/1 a 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate e una maggior durata della permanenza media in apprendistato, stimando a regime un incremento delle minori entrate di circa 650 mln di euro (circa 1/3 di incremento).

REVISIONE CONTRATTO DI INSERIMENTO E INCENTIVAZIONE ASSUNZIONI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E LAVORATRICI DONNE

La disposizione prevede a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dalla predetta data:

- a) in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta, per la durata di dodici mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. La medesima agevolazione è applicata per l'assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle aree definite ai sensi dell'articolo 2, punto 18), lettera e) del Regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero disoccupate da 24 mesi;
- b) nei casi di cui alla lettera a), se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione;
- c) nei casi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dalla predetta data sono abrogati gli articoli da 54 a 59 del decreto legislativo n. 276/2003 (contratto di inserimento lavorativo).

Dalla disposizione si stima derivi un effetto complessivo netto di minori entrate contributive (indicate in Tabella n. 3) conseguente:

- da un lato da minori entrate per l'introduzione dell'assunzione incentivata (riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro) per 12 mesi ovvero 18 mesi (rispettivamente per contratti a tempo determinato e per contratti a tempo indeterminato ovvero per 6 mesi di trasformazione di contratto a tempo determinato) per lavoratori ultracinquantenni e per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle aree interessate ovvero disoccupate da almeno 24 mesi;
- dall'altro da una parziale compensazione delle predette minori entrate derivanti dalla soppressione dell'istituto del contratto di inserimento (con riferimento al quale si fa presente che tra le categorie di lavoratori per i quali a legislazione vigente è possibile stipulare il contratto di inserimento e beneficiare delle relative agevolazioni contributive vi sono anche i lavoratori ultracinquantenni privi di posto di lavoro);
- a regime è previsto un incremento maggiore delle minori entrate conseguenti dalla disposizione in esame per l'effetto di interazione con la soppressione degli incentivi per assunzioni da liste di mobilità e conseguente possibilità di utilizzo del nuovo istituto incentivato da parte dei datori di lavoro per la stipula di in particolare contratti con lavoratori ultracinquantenni.

Più nel dettaglio la valutazione tiene conto dei seguenti elementi di contesto, parametri e ipotesi:

- contratto di inserimento lavorativo per il relativo incentivo contributivo si sono registrate minori entrate per circa 80 mln di euro annui in media nel biennio 2009/2010. Ciò a fronte di un numero di soggetti in media annua interessati da tale tipologia contrattuale, anche se non tutti interessati dall'incentivo contributivo, pari a circa 50.000 (di cui circa 11.000 con età pari o superiore a cinquanta anni e di cui circa 25.000 donne);
- la stima in media annua a regime di circa 70/75.000 lavoratori con contratto incentivato ai sensi della disposizione in esame e di circa 35.000 nel periodo transitorio (con un assetto derivanti interamente dai nuovi contratti tra fine 2014 e inizio 2015, in presenza comunque di una rideterminazione dell'intensità del beneficio in particolare nelle aree del sud). L'incremento a regime tiene anche conto della circostanza che in media annua i lavoratori con contratto incentivato ultracinquantenni, che a normativa vigente sarebbero stati assunti con contratti incentivati da liste di mobilità, sono risultati in media annua circa 25.000 nel 2010 e

che potranno essere riassorbiti nel nuovo istituto in esame assieme alle lavoratrici con età inferiore a 50 anni, nelle aree interessate, ovvero disoccupate da almeno 24 mesi rientranti nella stessa collettività (tenuto anche conto dell'interazione con l'istituto vigente di cui all'articolo 8, comma 9 della legge n. 407/1990);

- la valutazione finanziaria tiene anche conto dell'importo di incentivo come definito dalla normativa in esame (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) per una stima di retribuzione media, tenuto conto della particolare categoria di soggetti in esame, di circa 22.000 euro nel 2013

Come già sopra evidenziato (in sede di illustrazione degli effetti relativi all'aumento dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95) è stato computato nel periodo decennale di previsione in via ulteriore alle minori entrate sopra rappresentate anche, in via prudenziale, una riduzione delle entrate conseguibili dai predetti incrementi di aliquota contributiva per effetto anche di maggiore attrazione, in via transitoria, verso tipologie contrattuali a più basso costo del lavoro.

Articolo 38 - (Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni) – La disposizione è diretta a:

- a) chiarire che le aliquote di finanziamento indicate in Tabella b) dell'allegato n. 1 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214 del 2011 sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in linea a quanto computato in sede di RT allo stesso provvedimento e in coerenza con le aliquote di computo previste in Tabella c);
- b) estendere dal 1° gennaio 2013 il regime contributivo di cui al punto a) anche agli imprenditori agricoli precedentemente esclusi. Trattasi di una collettività residua, circa il 3-4% dei complessivi iscritti alla gestione cdc. dalla disposizione nel breve periodo deriva comunque un effetto positivo per la finanza pubblica di contenute dimensioni (maggiori entrate contributive dell'ordine di qualche milione di euro e a regime, dal 2018 di circa una decina di milioni di euro) prudenzialmente non computato atteso anche che a tali maggiori entrate contributive corrisponde un maggiore onere pensionistico per corrispondente incremento dell'aliquota di computo.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 3 - Analisi stima effetti finanziari disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" in materia di tipologia contrattuale e relativa contribuzione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	(valori in mln di euro)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Incremento aliquote iscritti gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/95										
Maggiori entrate lordo fisco	(0,0)	(304,0)	(608,0)	(912,0)	(1.216,0)	(1.520,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)
Maggiori entrate netto fisco	0,0	280,0	468,0	702,0	936,0	1.170,0	1.404,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Maggiore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(0,0)	(0,0)	(-2,4)	(-5,9)	(-20,0)	(-45,9)	(-55,3)	(-70,6)	(-90,6)	(-110,6)
Maggiore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	0,0	0,0	-2,0	-5,0	-17,0	-39,0	-47,0	-60,0	-77,0	-94,0
Effetto complessivo	0,0	280,0	466,0	697,0	919,0	1.131,0	1.357,0	1.290,0	1.273,0	1.256,0
2) Entrate non contabilizzate per disciplina contabile e per effetto di travaso tra tipologie contrattuali a più basso costo										
lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(-272,0)	(-348,0)	(-501,0)	(-325,0)	(-325,0)	(-325,0)
netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-268,0	-386,0	-250,0	-250,0	-250,0
3) Revisione contratti di apprendistato e di inserimento lavorativo										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-101,0)	(-308,0)	(-605,0)	(-733,0)	(-1.100,0)	(-1.114,0)	(-1.133,0)	(-1.153,0)	(-1.174,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-101,0	-264,0	-489,0	-527,0	-893,0	-770,0	-852,0	-867,0	-881,0
di cui										
3.1) Revisione apprendistato con ampliamento limiti assunzionali (e contemporanea introduzione di limite minimo di conferma post formazione)										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-91,0)	(-288,0)	(-575,0)	(-683,0)	(-900,0)	(-914,0)	(-927,0)	(-941,0)	(-955,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-91,0	-248,0	-466,0	-486,0	-709,0	-648,0	-696,0	-707,0	-717,0
3.2) Revisione contratto inserimento con introduzioni assunzionali agevolate lavoratori ultracinquantenni e donne										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	(-10,0)	(-20,0)	(-30,0)	(-50,0)	(-200,0)	(-200,0)	(-206,0)	(-212,0)	(-219,0)
Minori entrate netto fisco	0,0	-10,0	-16,0	-23,0	-41,0	-184,0	-122,0	-156,0	-160,0	-164,0
Sintesi effetti (Tab. 3)										
SNF e Indebitamento netto	0,0	179,0	202,0	208,0	142,0	-30,0	201,0	188,0	156,0	125,0
di cui										
prestazioni	0,0	0,0	-2,4	-5,9	-20,0	-45,9	-55,3	-70,6	-90,6	-110,6
entrate contributive	0,0	203,0	300,0	307,0	211,0	72,0	209,0	366,0	346,0	325,0
effetto fiscale indotto	0,0	-24,0	-95,6	-93,1	-49,0	-56,1	47,3	-107,4	-99,4	-89,4

3.H) Sostegno alla genitorialità (capo V articolo 56)

La disposizione prevede in via sperimentale, per gli anni 2013 - 2015:

- a) al padre lavoratore, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, l'obbligo di astensione dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione;
- b) la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo facoltativo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del dlgs n. 151/2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro.

La disposizione prevede altresì che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze siano stabiliti:

- i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali in esame;
- il numero e l'importo dei *voucher*, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

Disposizione di cui alla lettera a)

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per ciascuno degli anni 2013-2015, valutati sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

- a) numero maternità obbligatorie INPS: circa 340.000;
- b) numero maternità stimate gestione separata art. 2, comma 26, legge n. 335/95: circa 11.000;
- c) importo medio indennità giornaliera madre lavoratrice (80%): 57 euro;
- d) importo medio indennità giornaliera padre lavoratore (100%): 99 euro;
- e) importo medio indennità giornaliera madre lavoratrice gestione separata: 36 euro;
- f) prudenzialmente si considerando che i padri corrispondenti alle maternità sopra indicate siano lavoratori dipendenti privati, in tal modo più che assorbendo le casistiche di lavoratori dipendenti privati padri in corrispondenza di maternità derivanti da altri soggetti (ad esempio lavoratrici pubbliche). Per i lavoratori pubblici padri dalla disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per indennità in quanto in tale settore, come per le lavoratrici, all'astensione per maternità è corrisposta comunque la retribuzione (differentemente determinata)

derivano maggiori oneri per indennità a carico dell'INPS pari a 65 mln di euro cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, il quale viene corrispondentemente ridotto. Pertanto gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica risultano essere i seguenti (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica):

In termini di indebitamento netto

	2013	2014	2015
Maggiori oneri indennità	-65	-65	-65
Riduzione Fondo all'articolo 24, comma 27, del DL 201/2011	+65	+65	+65
Effetto complessivo	0	0	0

Per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa dalla stessa disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari sul SNF che trovano copertura ai sensi del Capo VIII:

In termini di SNF

	2013	2014	2015
Maggiori oneri indennità	-65	-65	-65
Riduzione Fondo all'articolo 24, comma 27, del DL 201/2011	+65	+65	+65
Contribuzione figurativa	-13	-13	-13
Effetto complessivo	-13	-13	-13

Disposizione di cui alla lettera b)

Trattandosi di misura riconosciuta entro un limite di spesa a valere su risorse previste a legislazione vigente dalla disposizione non derivano nuovi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infatti, la disposizione prevede che con decreto interministeriale si provveda a determinare per la misura sperimentale in esame (la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo facoltativo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del dlgs n. 151/2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro) e per ciascuno degli anni 2013-2015, la quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, nel limite delle quali sono riconosciuti i benefici previsti dalla misura sperimentale.

O O O

Con riferimento alle restanti disposizioni dirette a:

- disciplinare alcune tipologie contrattuali con riferimento a contratti a tempo determinato, lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro autonomo e associati in partecipazione, lavoro accessorio e tirocini formativi (articolo 3, articolo 6, articolo 7, articolo 8, articolo 9, articolo 10, articolo 11 e articolo 12);
- diversamente regolamentare la c.d. flessibilità in uscita con disposizioni in materia di licenziamenti individuali, tutele giurisdizionali in materia di licenziamento illegittimo e disposizioni in materia di licenziamenti collettivi (articoli da 13 a 21);
- tutelare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco (articolo 55), in materia di diritto al lavoro dei disabili (articolo 57) e di contrasto al lavoro irregolare degli immigrati (articolo 58);

- in materia di politiche attive e servizi per l'impiego (articoli da 59 a 65);
- in materia di apprendimento permanente (articoli da 66 a 69)

dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto che laddove sono previste deleghe legislative (articoli 65 e 68) è espressamente previsto che le stesse debbano essere esercitate senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

4) Misure finalizzate alla copertura finanziaria (Capo VIII)

Le misure concernono la copertura dei maggiori oneri derivanti dal complessivo disposto del disegno di legge in esame. L'onere, come precedentemente illustrato è valutato complessivamente:

- in termini di SNF in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
- in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

A tale onere, di cui si riporta a seguire un prospetto riepilogativo, che indica le quote annuali ed i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, si provvede, rispettivamente:

- con riferimento alla quota degli oneri avente impatto equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, mediante utilizzo delle maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 e 72;
- con riferimento agli oneri restanti con impatto solo in termini di SNF, afferenti alla maggiore contribuzione figurativa e pari a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 71**Commi 1 e 2****.Modifica de limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni***Relazione tecnica*

Sono modificati come segue i limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa):

- ▶ è ridotta dal 40% al 25,7% la deducibilità delle spese sia per le imprese che per l'esercizio di arti e professioni;
- ▶ è ridotta dal 90% al 70% la deducibilità delle spese relative ai i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le presenti modifiche entrano in vigore a partire dal periodo di imposta 2013, periodo per il quale è altresì prevista la rideterminazione degli acconti dovuti: hanno inoltre efficacia anche nei confronti del parco veicoli circolante, non soltanto nei confronti delle nuove immatricolazioni.

Effetti di gettito

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una apposita simulazione pluriennale, attraverso l'utilizzo di uno specifico modello di micro simulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali per valutare l'andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di modifica strutturale della norma. In sintesi le caratteristiche del modello e l'iter logico-sistematico seguito sono le seguenti:

- ▶ la base dati di partenza è costituita da una fornitura PRA relativa a tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 (circa 48 milioni) e contenente i dati di dettaglio per ogni veicolo (quali l'alimentazione, la potenza, il costo di acquisto, etc.);
- ▶ è stata effettuata una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata (autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli): la nuova base dati risulta costituita da circa 41,1 milioni di veicoli;
- ▶ attraverso l'abbinamento del codice fiscale del proprietario / titolare con tutti i soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi UNICO2010 (società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche con redditi da quadro RD, RE, RG,

RF e CM) e le dichiarazioni IRAP2010 dei soggetti privati si è ottenuta una base dati costituita da tutti i veicoli attribuibili a soggetti con partita IVA (circa 7 milioni tra autoveicoli e moto);

- ▶ l'archivio ottenuto, come detto, contiene per ogni veicolo non solo il costo di acquisto ma anche l'informazione del soggetto che ha acquisito la macchina o la moto in leasing (nominativi presenti nel PRA in quanto annotati ai sensi dell'articolo 91 del C.d.S.);
- ▶ è stato quindi possibile costruire il profilo civilistico delle deducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing a partire dall'anno di immatricolazione (o di entrata in possesso per il contribuente, se successivo) fino al termine (*costi di "acquisto"*);
- ▶ in capo a ciascun veicolo sono stati inoltre calcolati ed attribuiti i *costi di esercizio* secondo le seguenti modalità:
 - consumo di carburante: sulla base del chilometraggio medio attribuibile alle auto ed alle moto aziendali stimato da ANIASA⁵, del consumo medio del veicolo (in base alla potenza ed alla alimentazione) e del prezzo medio del carburante (benzina, gasolio, metano, GPL) alla pompa;
 - lubrificanti e manutenzione: sulla base della metodologia adottata per il calcolo delle risorse proprie in ambito UE;
 - assicurazione: in base ad una funzione rispetto al costo ed ai cw;
 - bollo: secondo i cw, la regione e la classe Euro.
- ▶ I contribuenti sono stati a loro volta ripartiti in dodici teoriche tipologie diverse, a seconda:
 - del livello di detraibilità ai fini IVA dei costi e delle spese (100% per le autoscuole, etc.; zero per i soggetti esenti quali il regime speciale dell'agricoltura, o con elevato pro-rata di indetraibilità quali i taxi, le banche, l'istruzione e la sanità; parziale – attualmente il 40% - per tutti gli altri). La quota di IVA indetraibile, infatti, concorre alla formazione del costo fiscalmente deducibile ai fini delle IIDD;
 - della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle IIDD (100% per i soggetti per i quali i veicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa; parziale (40%) per le imprese; parziale (40%) per gli esercenti arti e professioni limitatamente ad un veicolo; parziale (80%) per gli agenti e rappresentanti di commercio).
- ▶ Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, in assenza della specifica indicazione da parte delle imprese, si è ipotizzato che il fenomeno riguardi soltanto gli operatori che hanno un parco circolante di autoveicoli superiore a 5 unità⁶;
- ▶ per ogni veicolo utilizzato in leasing è stato costruito un profilo dei canoni contrattuali (distinguendo tra quota capitale ed interessi), sulla base della durata media e del tasso di interesse ricavati, per ciascun anno di immatricolazione, dai rapporti ASSILEA;
- ▶ pur presenti in archivio, non sono presi in considerazione ai fini delle stime i veicoli intestati ai concessionari (costituiscono infatti "bene merce" per gli stessi) e quelli intestati ad

⁵10° rapporto ANIASA 2010, tabella 48

⁶Cfr. *Modello microeconomico di simulazione degli effetti di gettito in presenza di modifiche alla disciplina fiscale dell'auto aziendale*, ASSILEA – UNRAE, dicembre 2010

- operatori che effettuano il noleggio a breve termine (dal lato utilizzatore non sussistono, in via generale, limitazioni);
- ▶ per quanto riguarda, invece, i veicoli dati in noleggio a lungo termine è stata posta in essere una speciale procedura:
 - sono stati individuati sulla base del codice fiscale dell'operatore cui sono intestati (gli operatori sono indicati in coda al rapporto ANIASA);
 - è stata effettuata una operazione di campionatura dell'universo dei veicoli utilizzati in leasing (secondo le diverse tipologie di contribuente utilizzatore, i tre periodi di imposta considerati, le due normative - vigente e proposta -, le variazioni dei costi deducibili ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, le specifiche aliquote marginali IRES + addizionale energetica, IRPEF ed IRAP);
 - riattribuzione all'universo dei veicoli dati a noleggio a lungo termine dei pesi relativi secondo una matrice *n*-dimensionale, tenuto conto altresì della variazione specifica dei canoni contrattuali di noleggio. L'ipotesi implicita utilizzata è che l'universo degli utilizzatori di veicoli a lungo termine sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.
 - ▶ Per ogni veicolo posseduto a titolo di acquisto o utilizzato in leasing è stata calcolata la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia ai fini IRES/IRPEF che IRAP, per l'esercizio di imposta base e per i due successivi, tenuto conto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 164 TUIR, sia sui costi di esercizio che – eventualmente – sulla quota di costo (ammortamento o canone di leasing) di competenza dell'esercizio stesso;
 - ▶ in capo ad ogni soggetto con partita IVA che abbia presentato dichiarazione IRAP o UNICO2010 ai fini delle imposte sui redditi sono state sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (intesi come costi di "acquisto" e di esercizio, a legislazione vigente e legislazione proposta), distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati, di tutti i veicoli posseduti e/o utilizzati in leasing;
 - ▶ attraverso l'abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP per ogni soggetto è stata, infine, calcolata la conseguente variazione di imposta, tenuto altresì conto del principio di derivazione per quanto riguarda l'IRAP e dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Di seguito si evidenzia, di competenza e di cassa, in milioni di euro, l'andamento del recupero di gettito conseguente alla normativa proposta, quale risulta dalla simulazione. Ai fini dell'andamento di cassa si evidenzia come la stima tenga conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP del 85 per cento, con anticipo degli effetti sull'acconto 2013. La competenza del 2015 è stata aumentata del 5% per tenere conto delle aspettative di ripresa del mercato.

COMPETENZA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	976	959	944
IRAP	81	79	77
Totale (circolante + flussi)	1.057	1.037	1.021

In milioni di euro

CASSA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	732	976	945
IRAP	69	81	76
Totale (circolante + flussi)	801	1.057	1.021

In milioni di euro

Comma 3**Riduzione della percentuale di abbattimento della deduzione sui canoni locazione
(dal 15% al 5%).***Relazione tecnica*

La proposta normativa in esame prevede, a decorrere dal 2013, una diminuzione della riduzione forfetaria del 15% dei redditi derivanti da canone di locazione, di cui all'articolo 37 comma 4-bis del TUIR, al 5%,

Effetti di gettito

Ai fini della presente stima si ipotizza, in via prudenziale, che per la totalità delle locazioni ad uso abitativo venga effettuata l'opzione per il regime della cedolare secca. Nella stima si considera quindi che la riduzione della deduzione dal 15% al 5% coinvolga solo le locazioni ad uso non abitativo.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, opportunamente estrapolati, l'ammontare delle locazioni (al lordo delle deduzioni forfetarie) è pari a 27.482 milioni di euro.

In base ai dati della Banca Dati immobiliare integrata con i dati del Catasto, risulta che la quota di locazioni ad uso abitativo è pari al 60% circa del totale; si stima quindi un ammontare di redditi di locazione ad uso non abitativo pari 10.993 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media per i locatori pari a 31,6% (calcolata con il modello di microsimulazione IRPEF), si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a **+347,4 milioni di euro** ($10.993 \cdot (15\% - 5\%) \cdot 31,6\%$) e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a **+13,2** e **+4,6** milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore dal 2013, si stima il seguente andamento di cassa:

	2012	2013	2014	2015
IRPEF	0	0	+607,9	+347,4
Addizionale regionale	0	0	+13,2	+13,2
Addizionale comunale	0	0	+6,0	+4,6
Totale	0	0	+627,1	365,2

In milioni di euro

Comma 4**Aumento dell'Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri***Relazione tecnica*

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri è stata istituita con la finanziaria del 2004 (L. n. 350/2003, articolo 2, co. 11).

L'attuale proposta prevede di aumentare il diritto dagli attuali 3 euro a 5 euro.

Per la stima del maggior gettito sono stati utilizzati i dati ASSOAEROPORTEI relativi al 2009 da cui si ricava che per gli aeroporti italiani le partenze per voli nazionali sono state circa 28 milioni, mentre le partenze per voli internazionali sono state circa 36,7 milioni

Applicando per ogni volo in partenza il differenziale di 2 euro, si perviene ad una stima di circa:

$$(28 \text{ mln} + 36,7 \text{ mln}) \times 2 \text{ euro} = \mathbf{129,4 \text{ milioni di euro}}$$

Considerando che tale aumento entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2013, l'andamento di cassa sarà il seguente:

2012	2013	2014	2015
-	64,7	129,4	129,4

In milioni di euro

Comma 5**Deducibilità dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli - Introduzione di una franchigia pari a 40 euro.***Relazione tecnica*

La norma in esame prevede che, a decorrere dal 2012, la deducibilità dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, spetta solo sulla parte che supera 40 euro.

La legislazione vigente prevede la deducibilità totale di tali contributi.

Nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche l'ammontare relativo a tali contributi viene dichiarato nel rigo RP23 assieme ad altri contributi deducibili, come i contributi previdenziali ed assistenziali. Il dato in oggetto non è, quindi, direttamente desumibile.

Considerando comunque che in base ai dati provvisori delle dichiarazioni presentate nel 2011 risulta che 11,99 milioni di contribuenti hanno compilato il rigo RP23 in oggetto, nell'ipotesi che il 90% abbia dichiarato i contributi in esame, si stima un numero di dichiaranti pari a 10,79 milioni. Ipotizzando, inoltre, in via prudenziale, che la totalità dichiarati un contributo di 20 euro, il 75% dichiarati un contributo di 30 euro ed il 50% un contributo di 40 euro, si stima un ammontare escluso da deducibilità pari a 350,7 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 27%, si stima, quindi, un recupero di gettito di competenza annua di circa +94,7 milioni di euro di IRPEF e di +4,9 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la decorrenza dall'anno 2012, sarà il seguente:

	2012	2013	2014
IRPEF	-	+165,7	+94,7
Addizionale regionale	-	+4,9	+4,9
Addizionale comunale	-	+1,8	+1,4
Totale	-	+172,4	+101,0

In milioni di euro

Articolo 72

La disposizione di cui al comma 1 prevede misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell'INPS e INAIL, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 4, comma 66 della legge 183 del 2011 e dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La riduzione dei costi complessivi di funzionamento, quantificata in 18 milioni di euro per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato l'articolo 4, comma 66 della legge 183 del 2011, è conseguita attraverso una riduzione del contributo che lo Stato eroga ai predetti Enti per il funzionamento che è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 2 prevede analoghe misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ulteriori rispetto all'articolo 4, comma 38 della legge 183 del 2011; in particolare, è stabilito che tali spese, siano ridotte di un ammontare pari a euro 10 milioni da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Ai sensi del successivo comma 3 della disposizione in esame, i Ministeri vigilanti verificano la corretta applicazione delle suddette disposizioni, in materia di riduzione dei costi complessivi di funzionamento, tenuto anche conto della necessità di garantire l'attuazione degli adempimenti già previsti per i richiamati enti ai sensi dell'articolo 4, commi 38 e 66 della legge 183 del 2011 e dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione)

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:

a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;

b) valorizzando l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

c) redistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;

d) rendendo più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di

universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone;

e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;

f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione. Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) organizza una banca dati informatizzata anonima, rendendola disponibile, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ri-

cerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo della banca dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. La banca dati di cui al comma 4 contiene i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute.

6. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 2.

(Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

1. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i

tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

CAPO II

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 3.

(Contratti a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, non può essere oggetto di proroga»;

e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

h) all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto e dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È fatta

salva la previsione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»;

b) all'articolo 23, il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni»;

b) la lettera *d)* è abrogata.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificate dal comma 3 del presente articolo, trovano applicazione in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

(Contratto di inserimento)

1. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

2. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Apprendistato)

1. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;

b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il datore di la-

voro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto».

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14

settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 1, lettera *d*), del presente articolo, è fissata nella misura del 30 per cento.

Art. 6.

(Lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma.».

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-*bis* del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso.».

Art. 7.

(Lavoro intermittente)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante *fax* o posta elettronica certificata. Con decreto di na-

tura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni»;

c) gli articoli 37 e 40 sono abrogati.

2. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Lavoro a progetto)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposi-

zione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»;

c) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;

d) il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.»;

e) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, comma 1, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;

f) al comma 2 dell'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con mo-

dalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

2. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

«Art. 69-bis. - *(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)*. - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 75

per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.».

2. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

Art. 10.

(Associazione in partecipazione con apporto di lavoro)

1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. L'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

Art. 11.

(Lavoro accessorio)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - *(Definizione e campo di applicazione)*. - 1. Per prestazioni di lavoro ac-

cessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;

b) all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.».

2. Resta fermo l'utilizzo, secondo la vigente disciplina, dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

Art. 12.

(Tirocini formativi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati ad individuare principi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative, in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un'indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

CAPO III

DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILITÀ
IN USCITA E TUTELE DEL LAVORA-
TORESEZIONE I - *Disposizioni in materia di
licenziamenti individuali*

Art. 13.

(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.».

2. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

3. Il termine di cui al comma 2 si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

5. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

6. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto

in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.».

Art. 14.

*(Tutele del lavoratore in caso
di licenziamento illegittimo)*

1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;

b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica

anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra

tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa ad-

dotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inedoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì appli-

care la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dal comma quarto al comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla

contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.».

2. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».

SEZIONE II - *Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi*

Art. 15.

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».

2. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un ac-

cordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».

3. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

SEZIONE III - *Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti*

Art. 16.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Art. 17.

(Tutela urgente)

1. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui all'articolo 16 si propone con ricorso al tribunale in fun-

zione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

3. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18.

(Opposizione)

1. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

3. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

4. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3.

6. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

7. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discus-

sione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 19.

(Reclamo e ricorso per cassazione)

1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

4. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

5. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se

anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 3.

6. La corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

7. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

Art. 20.

(Priorità nella trattazione delle controversie)

1. Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

Art. 21.

(Disciplina transitoria)

1. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

AMMORTIZZATORI SOCIALI, TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI

SEZIONE I - *Ammortizzatori sociali*

Art. 22.

*(Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
- Ambito di applicazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione

verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui alla presente sezione non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 23.

(Requisiti)

1. L'indennità di cui all'articolo 22 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui all'articolo 22 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della presente legge.

Art. 24.

(Importo dell'indennità e contribuzione figurativa)

1. L'indennità di cui all'articolo 22 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo

comma, lettera *b*), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

3. All'indennità di cui all'articolo 22 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. All'indennità di cui all'articolo 22 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, viene ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Art. 25.

(Durata)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

a) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità di cui all'articolo 22 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui all'articolo 28 (mini-ASpI);

b) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi dell'articolo 23 ovvero dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 26.

(Procedura)

1. L'indennità di cui all'articolo 22 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

2. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

3. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

Art. 27.

(Nuova occupazione)

1. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui all'articolo 22 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

2. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui all'articolo 28.

3. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini

della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.

4. Nei casi di cui al comma 3, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 28.

(Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI))

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 che non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto

definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

3. All'indennità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, e agli articoli 23, commi 1, lettera a), e 2, 24, 26 e 27.

4. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

5. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 29.

(Contribuzione di finanziamento)

1. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28 della presente legge concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 1, le eventuali riduzioni derivanti dai provvedi-

menti di riduzione del costo del lavoro operate dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

3. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 1 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.

4. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 1, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

5. Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica:

a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;

c) agli apprendisti;

d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 4 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeter-

minato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detrando dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

7. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 6.

8. Il contributo di cui al comma 7 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del testo unico dell'apprendistato, di cui al del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 7 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al

decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

12. L'aliquota contributiva di cui al comma 11, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

13. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».

14. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6 per cento.

Art. 30.

(Decadenza)

1. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'articolo 27, comma 3;

c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.

2. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

Art. 31.

(Contenzioso)

1. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)».

2. Ai contributi di cui all'articolo 29 della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e*), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 32.

(Disposizioni transitorie relative alla durata)

1. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31

dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Art. 33.

(Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia)

1. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:

a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro

per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i qua-

ranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Art. 34.

(Addizionale sui diritti d'imbarco)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

2. All'articolo 6-*quater* del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni con legge 31 marzo 2005 n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «è destinato» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.

3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

3. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 2 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-quinqies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

Art. 35.

(Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)

1. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

2. L'indennità è pari a una somma del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

3. La somma di cui al comma 2 è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

4. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

Art. 36.

(Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)

1. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli anni 2008-2011, al

18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018.».

Art. 37.

(Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali)

1. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni

per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

3. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

4. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 38.

(Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato n. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Art. 39.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) articoli da 6 a 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

g) articoli da 9 a 19, della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;

b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;

c) al comma 8, le parole: «procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di licenziamento collettivo»;

d) al comma 9, le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati» e le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «licenziare»;

e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

5. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, commi 1 e 2, le parole «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».

SEZIONE II - *Tutele in costanza di rapporto di lavoro*

Art. 40.

(Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori)

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

- a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
- c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

Art. 41.

(Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'in-

dennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

2. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 42.

(Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali)

1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavo-

ratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

2. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 1.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 47.

4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione del fondo di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati

secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

9. Per le finalità di cui al comma 8, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

10. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo

cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Art. 43.

(Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale)

1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui all'articolo 42, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dall'articolo 44, garantisce la prestazione di cui all'articolo 46, comma 1, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui all'articolo 47, comma 1, e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

Art. 44.

(Contributi di finanziamento)

1. I decreti di cui agli articoli 42 e 43 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 3.

2. Qualora sia prevista la prestazione di cui all'articolo 46, comma 1, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui agli articoli 42 e 43 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 46, comma 2, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 45.

(Risorse finanziarie)

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 42 e 43 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento.

4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo 47 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte, a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 4, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni

caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 46.

(Prestazioni)

1. I fondi di cui all'articolo 42 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

2. I fondi di cui all'articolo 42 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

3. Nei casi di cui al comma 1, i fondi di cui agli articoli 42 e 43 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 2. In tal caso, il fondo di cui

all'articolo 42 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Art. 47.

(Gestione dei fondi)

1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 42, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

2. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5. Le deliberazioni del comitato amministratore vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 48.

(Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di

accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.

2. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

Art. 49.

(Riconversione del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291)

1. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Art. 50.

(Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a li-

vello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

Art. 51.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
- b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
- c) articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
- d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Sezione III

INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI ANZIANI E
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Art. 52.

(Interventi in favore dei lavoratori anziani)

1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a cor-

rispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

4. L'accordo di cui al comma 1, diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'Inps è tenuto a non erogare le prestazioni.

6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fidejussione.

7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS, con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

Art. 53.

(Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)

1. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Art. 54.

(Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni)

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva;

c) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo

di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

4. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

CAPO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Art. 55.

(Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)

1. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravi-

danza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. In alternativa alla procedura di cui al comma 2, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e

la autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.

4. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 3, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la contestazione di cui al comma 6.

5. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 3, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

6. Nei sette giorni di cui al comma 4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore può contestare l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro.

7. Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione di cui al comma 3, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al

fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56.

(Sostegno alla genitorialità)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013 - 2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n.214, il quale è corrispondentemente ridotto, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 2, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro.

2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 3:

a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo;

b) il numero e l'importo dei *voucher*, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 1, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

Art. 57.

*(Efficace attuazione del diritto al lavoro
dei disabili)*

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-*quinquies*. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;

c) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

Art. 58.

(Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)

1. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, le parole «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al primo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».

CAPO VI

POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 59.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

1-ter. Nei confronti dei beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;

b) all'articolo 3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego*»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi su-

periore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;

3) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Art. 60.

(Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale)

1. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.

2. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predisponde e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.

3. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 2, con le modalità definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

4. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 61.

(Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)

1. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui all'articolo 60 della presente legge.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Art. 62.

(Offerta di lavoro congrua)

1. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del Capo IV, Sezione II, della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

2. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

5. È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente

articolo all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 63.

(Disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *f*-bis) è aggiunta la seguente:

«*f*-ter) l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con riferimento ai lavoratori che beneficiano di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito;».

Art. 64.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché» sono soppresse.

2. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-*quinquies* è abrogato.

3. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.

Art. 65.

(Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 30, alinea, le parole: «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 30, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* servizi per l'impiego e politiche attive;»;

c) al comma 31, dopo la lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*e-bis)* attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;

e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;

e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;

e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;

e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità».

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui al presente Capo.

CAPO VII

APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 66.

(Finalità)

1. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica.

2. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta. Alla realizzazione e allo sviluppo della relativa offerta, in particolare, concorrono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

a) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le strutture formative accreditate dalle regioni;

c) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il per-

sonale dipendente dalla pubblica amministrazione;

d) le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali, per lo sviluppo della formazione continua e della formazione in apprendistato previsti dal testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale e nelle imprese che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e).

4. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento informale si intende quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Art. 67.

(Sistemi integrati territoriali)

1. Ai fini di cui all'articolo 66, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel confronto con le parti sociali, linee guida in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la individuazione di criteri generali e priorità per la costruzione, in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del *welfare*, invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli im-

migrati. Tali sistemi sono caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone. I relativi piani di intervento, di durata triennale, comprendono, nei limiti delle risorse destinate da soggetti pubblici a legislazione vigente e da soggetti privati, una pluralità di azioni, con priorità per quelle riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all'articolo 66, commi 3 e 4, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

2. Alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali di cui al comma 1 concorrono anche le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 68.

(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)

1. Ai fini di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*), il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dell'apprendimento non formale e informale e certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell'accesso;

b) definizione di *standard* nazionali e procedure per la certificazione delle competenze, ivi incluse quelle connesse all'ottenimento della qualifica nei percorsi di apprendistato, con riguardo ai risultati formativi effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente possedute, attraverso l'identificazione di una metrica e di metodologie uniformi da predisporre a cura di enti allo scopo preposti e in continuità e coerenza con quanto in essere nel segmento dell'istruzione scolastica;

c) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire l'equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;

d) definizione di procedure e criteri di validazione dell'apprendimento non formale ed informale ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 66, comma 3;

e) definizione di procedure per l'accredimento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di cui all'articolo 69, abilitati all'individuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio delle relative certificazioni;

f) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.

2. Per l'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili.

3. Dall'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 69.

(Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)

1. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su *standard* minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi

di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

2. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali di cui all'articolo 1 è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. Le relative procedure sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui all'articolo 66, comma 1.

3. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui all'articolo 66 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto all'articolo 68.

4. Per certificazione delle competenze si intende l'intero processo che conduce, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della *privacy*, al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera e).

5. Le certificazioni riguardanti il sistema di istruzione e formazione professionale si riferiscono a figure, intese quali *standard* definiti a livello nazionale, e a profili, intesi come *standard* regionali definiti anche in termini di declinazione territoriale delle predette figure nazionali.

6. Con linee guida, definite in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, sono definiti *standard* omogenei di certificazione rispondenti ai principi di cui al comma 1, che contengono gli elementi es-

senziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo, anche con riferimento ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea.

7. Le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

CAPO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 70.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 e 72;

b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno

2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 71.

(Misure fiscali)

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al pre-

sente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui all'articolo 34, comma 2, lettera *b*), e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 34.

5. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.

Art. 72.

(Riduzione delle spese di funzionamento di enti)

1. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n.183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

